




CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

**NORME DI
COMPORTAMENTO
DEL COLLEGIO
SINDACALE
DI SOCIETÀ
QUOTATE**



DICEMBRE 2024



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ QUOTATE

DICEMBRE 2024



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vicepresidente

Michele de Tavonatti

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

Consiglieri

Gian Luca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Eliana Quintili

Antonio Repaci

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano





Area di delega "Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)"

A cura della Commissione di studio "Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale di società quotate"

Consiglieri CNDCEC delegati

Gian Luca Ancarani
Maurizio Masini

Presidente

Riccardo Losi

Componenti

Antonella Bientinesi
Simona Bonomelli
Francesca Burigo
Roberto Cairo
Ciro Di Carluccio
Francesco Fallacara
Nadia Fontana
Ines Gandini
Massimo Gatto
Severino Gritti
Maurizio Lauri
Claudio Miglio
Andrea Negri
Monica Petrella
Marco Seracini
Massimiliano Troiani
Luigi Raffaele Vassallo
Michela Zeme

Esperti

Niccolò Abriani
Giovanni Barbara
Rosalba Casiraghi
Marco Maugeri

Staff tecnico

Cristina Bauco
Matteo Pozzoli

con la collaborazione di

Mauro Lonardo





Indice

PREFAZIONE	11
PREMESSA	13
Q.1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	
Norma Q.1.1. Composizione del collegio sindacale	15
Norma Q.1.2. Dichiarazione di trasparenza	19
Norma Q.1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi	21
Norma Q.1.4. Indipendenza, cause di ineleggibilità e di decadenza	24
Norma Q.1.5. Retribuzione	29
Norma Q.1.6. Cessazione dall'ufficio	31
Norma Q.1.7. Autovalutazione del collegio sindacale	34
Q.2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	
Norma Q.2.1. Funzionamento	36
Norma Q.2.2. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari e di dipendenti della società ..	39
Norma Q.2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni	41
Q.3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE	
Norma Q.3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione della vigilanza e delle attività del collegio sindacale	43
Norma Q.3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto	45
Norma Q.3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	48
Norma Q.3.4. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo	50
Norma Q.3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi	52
Norma Q.3.6. Vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, monitoraggio del processo di informativa finanziaria e dell'attività di revisione legale dei conti	55
Norma Q.3.7. Vigilanza sull'attuazione delle regole di governo societario	59
Norma Q.3.8. Vigilanza sulla dichiarazione di carattere non finanziario	61
Norma Q.3.8-bis. Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità	64
Norma Q.3.9. Vigilanza sulle operazioni con parti correlate	68



Q.4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Norma Q.4.1.	Partecipazione alle assemblee dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, alle assemblee degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari	72
Norma Q.4.2.	Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo	75
Norma Q.4.3.	Partecipazione alle riunioni dei comitati endoconsiliari	77

Q.5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma Q.5.1.	Atti di ispezione e controllo	78
Norma Q.5.2.	Acquisizione delle informazioni dagli amministratori	79
Norma Q.5.3.	Scambio di informazioni con la società di revisione legale	81
Norma Q.5.4.	Acquisizione delle informazioni in merito al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	83
Norma Q.5.5.	Rapporti con l'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001	85
Norma Q.5.6.	Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate	87
Norma Q.5.7.	Acquisizione di informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	89
Norma Q.5.8.	Acquisizione di informazioni da comitati endoconsiliari	92
Norma Q.5.9.	Acquisizione di informazioni dal comitato controllo e rischi	95
Norma Q.5.10.	Potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo	97
Norma Q.5.11.	Potere di convocazione dell'assemblea dei soci	98

Q.6. RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI

Norma Q.6.1.	Riscontro di fatti censurabili	99
Norma Q.6.2.	Denuncia ex art. 2408 c.c.	100
Norma Q.6.3.	Denuncia ex art. 2409 c.c.	102
Norma Q.6.4.	Comunicazione alla Consob	104
Norma Q.6.5.	Azione di responsabilità	106

Q.7. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma Q.7.1.	Pareri e proposte del collegio sindacale	107
--------------	--	-----



Q.8. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE PER LA SELEZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

Norma Q.8.1.	Responsabilità della procedura volta alla selezione della società di revisione legale	109
--------------	---	-----

Q.9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Norma Q.9.1.	Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori	111
--------------	---	-----

Q.10. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Norma Q.10.1.	Struttura e contenuto della relazione del collegio sindacale	113
---------------	--	-----



Prefazione

In linea con la tradizione che ha connotato l'attività dei precedenti Consigli Nazionali di rappresentanza istituzionale della nostra Professione, questa Consiliatura ha rivolto precipua attenzione alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate.

Come è noto, la disciplina dell'organo di controllo delle società di quotate risulta composta dalla combinazione di differenti fonti normative: le disposizioni contenute nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, t.u.f.) devono coordinarsi con quelle del codice civile e con le numerose regole e istruzioni emanate dalla Consob e dalle autorità di vigilanza in specifici settori di attività.

In generale, i compiti del collegio sindacale declinati nell'art. 149 t.u.f. devono essere coordinati con le prerogative del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'art. 19 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che ha determinato una maggiore puntualizzazione dei doveri di vigilanza negli enti di interesse pubblico tra cui sono ricomprese le società quotate. L'assetto dei controlli delle società quotate – che volontariamente vi aderiscono – risente anche delle importanti indicazioni fornite dal Codice di Corporate Governance in relazione al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione del rischio.

L'ultima versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate è stata pubblicata da questo Consiglio Nazionale nel 2018. In quell'occasione, le modifiche normative apportate con la revisione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, erano alla base dell'aggiornamento del testo risalente al 2015.

In questa Consiliatura, nella prospettiva di continuità con quanto fatto in passato, si è inteso aggiornare la versione del 2018, privilegiando un rinnovato ordine espositivo all'interno delle sezioni e apportando le modifiche che si sono rese necessarie per adeguare i contenuti delle Norme, sia all'evoluzione del quadro normativo (si pensi, a titolo d'esempio, alle nuove istanze in ordine al successo sostenibile dell'impresa, alla normativa di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di whistleblowing, o anche alle importanti previsioni del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in punto di adeguatezza degli assetti in funzione della tempestiva rilevazione dello stato di crisi), sia ai nuovi Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel mese di gennaio 2020.

Nel testo che si presenta, pertanto, le modalità attraverso le quali il collegio sindacale esercita l'attività di vigilanza sono modulate in funzione della complessità e delle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di business e dei profili di rischio propri della società vigilata. In quest'ottica, è ben chiara l'importanza che strutturati flussi informativi, provenienti dall'organo di amministrazione, dal comitato controllo e rischi, ove presente, dalla società di revisione e dalle restanti funzioni e ruoli di controllo – in particolare dall'internal audit – possono rappresentare per i sindaci, dovendo pianificare il collegio





sindacale la propria attività in funzione della rilevanza dei rischi evidenziati dall'analisi delle informazioni acquisite. La trasmissione e lo scambio delle informazioni, infatti, è utile sia per interventi di reazione o di correzione delle criticità riscontrate, sia per esercitare poteri propositivi volti a impedirne la ripetizione.

Si tratta all'evidenza di compiti di notevole ampiezza e rilevanza nella governance societaria – compiti peraltro enfatizzati da recenti provvedimenti normativi che hanno ampliato l'ambito della vigilanza del collegio sindacale – che richiedono il possesso di competenze tecniche e professionalità appropriate al settore di attività e alle caratteristiche della società, il possesso di indipendenza, necessaria per svolgere l'incarico con obiettività e integrità, nonché impegno e tempo adeguati per un diligente svolgimento dell'attività di vigilanza.

Per quanto attiene al generale impianto del documento, seguendo la normativa di riferimento, si segnala che la nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate è composta da dieci sezioni. Ogni sezione è articolata in diverse Norme e ogni Norma risulta composta da Principi e Criteri applicativi corredati da Riferimenti normativi. Nei Principi e, più partitamente, nei Criteri applicativi, sono fornite raccomandazioni per orientare l'attività dell'organo di controllo nello svolgimento della propria attività di vigilanza. Nello specifico, la sezione Q.1. è dedicata alla nomina, all'incompatibilità e alle ipotesi di cessazione dall'incarico dei componenti del collegio sindacale; la sezione Q.2. reca indicazioni di prassi per il funzionamento del collegio sindacale; la sezione Q.3. attiene ai doveri del collegio sindacale; la sezione Q.4. si sofferma sulle modalità di partecipazione alle riunioni degli organi sociali; la sezione Q.5. esamina i poteri del collegio sindacale; la sezione Q.6. si sofferma sulle prerogative dei sindaci nel riscontro e nella denuncia dei fatti censurabili; la sezione Q.7. riguarda i pareri e le proposte resi dal collegio sindacale in occasione dello svolgimento dell'incarico; la sezione Q.8. è dedicata all'attività che il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, svolge come responsabile della procedura di selezione della società di revisione legale; la sezione Q.9. è finalizzata a esplicitare le attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori; la sezione Q.10. è dedicata alla relazione all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività di vigilanza svolta nell'adempimento dei propri doveri.

Giova puntualizzare, infine, che le Norme, le quali hanno natura tecnica e deontologica, nell'orientare l'attività degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che svolgono tali rilevanti incarichi nei collegi sindacali di società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono suscettibili di integrazione con eventuali disposizioni dettate per le società che operano in settori vigilati, e di applicazione in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società; esse, inoltre, vanno declinate sempre tenendo in considerazione il caso concreto.

Elbano de Nuccio

Presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



Premessa

Le presenti Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate aggiornano il documento pubblicato il mese di aprile 2018.

Le Norme hanno natura tecnica e deontologica; esse hanno lo scopo di orientare l'attività degli iscritti all'Albo che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate. Il documento è comunque un utile ausilio per tutti coloro che ricoprono incarichi negli organi di controllo.

Ogni Norma risulta composta da Principi e Criteri applicativi corredati da Riferimenti normativi. Peraltro, è unicamente il contenuto dei Principi a indirizzare l'attività del collegio, avendo i Criteri applicativi mera funzione ancillare. Nei Criteri, infatti, vengono fornite raccomandazioni circa le modalità operative per orientare l'attività dell'organo rispetto alle regole dichiarate nei Principi.

Oltre a un rinnovato ordine espositivo delle Norme all'interno delle sezioni, sono state apportate modifiche al fine di adeguarne i contenuti all'evoluzione del quadro normativo, venutasi a determinare anche a seguito della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e ai nuovi Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato il mese di gennaio 2020.

È stata sottolineata, pertanto, la rilevanza che rivestono l'ordinaria collaborazione e il continuo scambio di informazioni con le funzioni aziendali che assolvono specifici compiti di controllo interno, con i comitati endoconsiliari e, in particolare, con il comitato controllo e rischi, quando esistente.

In considerazione delle attribuzioni relative alla vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, di cui all'art. 149 t.u.f., da leggersi, oggi, in combinazione con quanto anche previsto nell'art. 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e delle attribuzioni relative al controllo dell'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa, di cui all'art. 19 d.lgs. n. 39/2010 per gli enti di interesse pubblico (di seguito, EIP), le Norme afferenti alle sezioni Q.3., Q.5. e Q.6. sono state riviste e integrate nei contenuti privilegiando tale prospettiva.

La pubblicazione del d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 recante "Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità", inoltre, ha comportato l'introduzione della nuova Norma Q.3.8-bis. in ordine alla vigilanza del collegio sindacale sulla rendicontazione di sostenibilità.



Le Norme riportano i Principi applicabili in via generale ai collegi sindacali delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. Nondimeno tali Principi vanno sia integrati con eventuali disposizioni dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società. Pur riferendosi alle società quotate in mercati regolamentati, le Norme rappresentano un punto di riferimento al quale possono utilmente ispirarsi anche le società con azioni negoziate nei mercati alternativi, previa valutazione, anche in relazione agli assetti proprietari e alle peculiarità delle singole operazioni, dell'opportunità di adeguarsi alle medesime.

Trattandosi di società che esercitano la propria attività in ambiti tanto complessi quanto diversificati, e considerato che alcuni provvedimenti normativi hanno riconosciuto alle autorità vigilanti rilevanti poteri di intervento precoce nelle crisi di specifici settori di attività, fatta eccezione per le generali indicazioni fornite in ordine alla vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno del sistema amministrativo-contabile anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi, si è preferito tralasciare l'individuazione di Principi di comportamento uniformi volti ad indirizzare l'attività del collegio sindacale in situazioni di crisi, cui saranno dedicati specifici e futuri approfondimenti.



Q.1. Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale

Norma Q.1.1. Composizione del collegio sindacale

Principi

Il numero dei componenti del collegio sindacale e il criterio di riparto tra generi sono stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo.

I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Riferimenti

Artt. 114, 148.d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito t.u.f.); artt. 144-*quinquies* - 144 *quinquiesdecies* Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob 14.5.1999, n. 11971 s.m.i. (di seguito: Regolamento Emittenti); decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, n. 162 del 30 Marzo 2000, Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; art. 19, co. 3, d.lgs. n. 39/2010; Comitato per la Corporate Governance, Codice di Corporate e Governance, 2020, art. 2, Raccomandazione 8; Consob, Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020; Consob, Delibera n. 21359 del 13 maggio 2020.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è composto da un numero di sindaci non inferiore a tre membri effettivi e due membri supplenti.

La composizione del collegio deve rispettare il criterio di riparto tra generi, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno due quinti dei componenti effettivi del collegio sindacale¹. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, a eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore².

¹ Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.

² È doveroso notare come la Consob, con Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, abbia chiarito che, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla disciplina, il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, dell'art. 144-*undecies*.1 ("Equilibrio tra generi"), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti) è da considerare inap-



Limitatamente alle società neo-quotate, è previsto "per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni" che la percentuale da riservare al genere meno rappresentato sia pari ad "almeno un quinto" dei componenti.

Un componente effettivo e uno supplente sono eletti, con voto di lista e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Emittenti, dai soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Lo statuto può stabilire che sia eletto più di un sindaco di minoranza, prevedendo che i posti si ripartiscano proporzionalmente secondo i criteri stabiliti dallo statuto stesso.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i componenti eletti dai soci di minoranza, se nominati.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa (cfr. d.m. n. 162/2000) e dello statuto, nonché i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento, per le società che abbiano dichiarato di attenersi a detti codici (Norma Q.1.4).

Requisiti di professionalità

Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, ovvero almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori e aver esercitato l'attività di controllo dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del predetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono stabiliti dallo statuto.

plicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti.

Con delibera Consob n. 21359 del 13 maggio 2020 è stato modificato il co. 3 della menzionata disposizione precisando che, con riferimento agli organi sociali formati da tre componenti, l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.



Il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile di EIP³, deve essere composto da membri, nel complesso, competenti nel settore in cui opera la società sottoposta a revisione. Ciò comporta che il singolo sindaco può non possedere tali competenze all'atto della nomina, fermo restando che deve acquisirle nel corso del mandato, documentandosi, assumendo informazioni (anche presso la società) e fruendo dell'esperienza sulle peculiarità del settore maturate dai colleghi.

Requisiti di onorabilità

Non può essere nominato alla carica di sindaco, e se eletto decade, colui che:

- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legislazione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
- è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - a reclusione per uno dei delitti societari previsti nel codice civile (titolo XI del libro V), nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - a reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - a reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- è stato sottoposto su richiesta delle parti a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- è stato cancellato dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio (art. 201, co. 15, t.u.f.), nonché gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. I predetti divieti hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento

³ Cfr. art. 19, co. 3, d.lgs. n. 39/2020. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 d.lgs. n. 39/2010, sono enti di interesse pubblico (EIP):

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani dell'Unione Europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, co. 1, lett. u) del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, co. 1, lettera cc) del codice delle assicurazioni private, con sede in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'art. 1, co. 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.



è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Non integra una causa impeditiva all'assunzione dell'incarico di sindaco l'aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, in imprese sottoposte a fallimento o liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria ovvero l'aver svolto incarichi in imprese sottoposte a procedure di risoluzione o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo prevista nella normativa di settore per società che operano in settori sottoposti a vigilanza⁴.

Ulteriori requisiti di professionalità o di onorabilità possono essere stabiliti:

- da leggi speciali che regolano specifici settori di attività;
- dallo statuto.

⁴ Si rammenta che il Tar del Lazio, con sentenza del 12 gennaio 2005, ha annullato la norma regolamentare di cui all'art. 1, co. 4, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, la quale prevedeva che: "Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria".

Con sentenze del TAR del Lazio n. 7064/2001 e n. 2907/2000 sono state annullate, inoltre, le analoghe disposizioni contenute rispettivamente nel d.m. 18 marzo 1998, n. 161, *Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*, nel d.m. 11 novembre 1998, n. 468, *Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV*, e nel d.m. 11 novembre 1998, n. 471, *Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante*.



Norma Q.1.2. Dichiarazione di trasparenza

Principi

I candidati sindaci forniscono all'assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Riferimenti

Artt. 2400, co. 4, 2409, 2487 c.c.; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; R.D. 16 marzo 1942; d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270; art. 148-bis, co. 2, t.u.f.; art. 144-sexies Regolamento Emittenti.

Criteri applicativi

Il candidato sindaco, entro il momento della nomina, rende noti all'assemblea i propri incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso in corso presso altre società.

Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi gli incarichi:

- relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative del codice civile, quali ad esempio:
 - amministratore;
 - componente del consiglio di amministrazione;
 - componente del consiglio di gestione;
 - liquidatore;
 - amministratore giudiziario;
 - commissario straordinario;
 - curatore, nel caso in cui sia stato autorizzato l'esercizio dell'impresa;
 - liquidatore giudiziale nel caso di concordato con cessione dei beni.
- incarichi relativi al controllo societario, al controllo e alla revisione, quali ad esempio:
 - sindaco effettivo o supplente;
 - componente del consiglio di sorveglianza;
 - componente del comitato per il controllo sulla gestione;
 - componente del comitato di sorveglianza;
 - ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra persona nell'ambito della società di revisione legale responsabile dell'incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa;



Ai fini della dichiarazione, possono considerarsi anche gli incarichi di amministrazione e controllo in enti del libro I del codice civile.

La dichiarazione è resa, in forma scritta, o al momento della nomina o prima dell'accettazione della candidatura.

La dichiarazione di trasparenza deve essere resa anche in ordine al ruolo di supplente, fermo restando che alla posizione di sindaco supplente non si applicano, fino al momento del subentro, divieti di cumulo e altri limiti applicabili all'assunzione della carica di sindaco effettivo.

Nel caso in cui le informazioni rese note all'assemblea subiscano variazioni, il sindaco ne dà periodicamente comunicazione all'organo amministrativo.



Norma Q.1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi

Principi

Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza.

Il sindaco dedica allo svolgimento dell'incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell'accettazione dell'incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l'impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell'incarico.

Riferimenti

Artt. 2351, 2400, 2401, 2449 c.c.; artt. 148, 148-bis t.u.f.; artt. 144-sexies, 144-novies, da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies Regolamento Emittenti; Codice di Corporate Governance, 2020, art. 3, Raccomandazione 15.

Criteri applicativi

I candidati sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della candidatura, devono:

- rendere la dichiarazione di trasparenza (Norma Q.1.2.);
- aver valutato:
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'ordinamento e dalla normativa di settore;
 - di essere in possesso di competenze specifiche per svolgere l'incarico in modo adeguato;
 - che non sussistano cause d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di indipendenza (Norma Q.1.4.) e al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa;
 - che la candidatura sia conforme alle disposizioni dello statuto;
 - che siano osservate le disposizioni di leggi speciali per quanto riguarda i requisiti dei sindaci nelle società operanti in particolari settori.
- aver valutato la propria capacità di svolgere l'incarico con modalità e tempi adeguati;
- rendere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, ivi inclusa l'indicazione delle relazioni professionali, commerciali e finanziarie eventualmente intrattenute con la società o il gruppo cui la società appartiene ovvero con i relativi esponenti di rilievo⁵ (Norma Q.1.4.);

⁵ Per esponenti di rilievo di una società o di un ente si intendono il presidente del consiglio di amministrazione ovvero il presidente dell'ente, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.



- rendere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice di comportamento, cui la società abbia dichiarato di attenersi.

Le disposizioni in commento si applicano anche ai sindaci supplenti.

Cumulo degli incarichi

I sindaci sono soggetti ai limiti di cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa.

Ferma restando l'applicazione di disposizioni di settore che prevedono ulteriori e/o differenti condizioni per le società che operano in settori vigilati, ai sensi dell'art. 144-terdecies Regolamento Emittenti, a cui rinvia l'art. 148-bis t.u.f., non possono assumere la carica di sindaco di una società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, o di società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 t.u.f.:

- coloro i quali ricoprono la carica di componente dell'organo di controllo in cinque società quotate e con strumenti finanziari diffusi;
- coloro i quali ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso s.p.a. non quotate, s.r.l. e s.a.p.a. per i quali risulta superato il limite massimo pari a sei punti calcolato in base al modello contenuto in detto Regolamento (allegato 5-bis, Schema 1). Questo limite non si applica al sindaco che ricopre questa carica in una sola società emittente. In ogni caso, al fine del calcolo non rilevano gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole individuati dal Regolamento.

Gli statuti delle società possono prevedere limiti più stringenti ovvero ulteriori rispetto a quelli previsti nel Regolamento Emittenti.

Il sindaco che superi per cause a lui non imputabili i limiti al cumulo di incarichi, entro novanta giorni dalla conoscenza di tale evento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti.

Le disposizioni in merito al cumulo degli incarichi si applicano ai sindaci supplenti nel momento in cui subentrano nell'organo di controllo in sostituzione dei sindaci effettivi. I termini per effettuare le eventuali dimissioni decorrono dalla data dell'assemblea che provvede alla nomina del sindaco subentrato in sostituzione di quello effettivo⁶.

La Consob fornisce al sindaco la conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e, in caso di inerzia del sindaco, dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo degli incarichi consentiti.

⁶ L'art. 144-terdecies, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti specifica che fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 c.c.



Obblighi informativi⁷

Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di sindaco effettivo di società quotate, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo presso società di capitali.

Il sindaco comunica, altresì, alla Consob:

- l'incarico o gli incarichi assunti o cessati, entro dieci giorni dall'assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione e controllo presso società di capitali;
- le variazioni attinenti agli incarichi in essere, nonché le variazioni dei dati anagrafici, entro dieci giorni dall'evento;
- i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l'incarico, entro dieci giorni dal bilancio di riferimento;
- le variazioni nel rapporto di controllo rilevanti ai fini del calcolo dei limiti del cumulo degli incarichi, entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento.

Questi obblighi informativi non si applicano al sindaco che ricopre tale carica in una sola società emittente.

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate in base alle istruzioni contenute nel Regolamento Emittenti.

Valutazione dell'impegno e del tempo richiesti dall'incarico

La valutazione dell'impegno e del tempo richiesti dall'incarico tiene conto dei seguenti fattori:

- ampiezza e complessità dell'incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- composizione del collegio sindacale;
- dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di dipendenti o ausiliari);
- competenze specifiche dei sindaci in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile (cfr. Norma Q.1.2.).

⁷ In caso di inadempimento degli obblighi informativi previsti rispettivamente dagli artt. 148-bis t.u.f. e 144-terdecies Regolamento Emittenti è prevista una specifica sanzione. Stabilisce, infatti, l'art. 193, co. 3-bis, t.u.f. che, salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni in materia di incarichi, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata, altresì, la decadenza dall'incarico.



Norma Q.1.4. Indipendenza, cause di ineleggibilità e di decadenza

Principi

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi che ne compromettano l'indipendenza.

In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:

- *il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;*
- *la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.*

Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza dei propri componenti, valutando le informazioni da questi ultimi comunicate. Il venir meno del requisito dell'indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell'obiettività del collegio.

Il collegio attua le misure che si rendono necessarie per garantire l'indipendenza e l'obiettività del componente anche al fine di non inficiare il funzionamento e l'assunzione delle decisioni collegiali.

Riferimenti

Artt. 148 e 148-bis t.u.f.; art. 144-novies Regolamento Emittenti; art. 36 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214; CNDCEC, Codice deontologico della professione; Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997; Codice di Corporate Governance, 2020, art. 2,

Raccomandazioni 7, 9, 10; art. 5, Raccomandazioni 25 e 30.

Criteri applicativi

Obiettività e indipendenza

Fatte salve ulteriori previsioni di statuto, la legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l'obiettività e l'indipendenza del sindaco.

Ai sensi dell'art. 148 t.u.f., non può essere nominato alla carica di sindaco e, se eletto, decade dal suo ufficio:



- a) l'interdetto;
- b) l'inabilitato;
- c) il fallito;
- d) colui che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- e) l'amministratore della società;
- f) l'amministratore delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- g) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) colui che è legato da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato:
 - alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- j) colui che è legato da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza:
 - alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Le situazioni indicate dalla lettera a) fino alla lettera i) individuano delle presunzioni assolute (*juris et de jure*) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discre-



zionale, né estensiva. In particolare, stante il tenore letterale dell'art. 148 t.u.f., nelle società quotate la prestazione di attività di consulenza a favore della società o di altra società del gruppo (ovvero degli amministratori di dette società o dei loro stretti familiari), in quanto attività che configura un "rapporto di lavoro autonomo", è causa ostativa all'assunzione e all'espletamento dell'incarico. Viceversa, in presenza di "altri" rapporti di natura patrimoniale o professionale (ossia rapporti ulteriori o differenti rispetto ai rapporti di lavoro autonomo o subordinato), la sussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza⁸.

Nelle società che abbiano dichiarato di attenersi ai codici di comportamento, il sindaco deve essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza espressamente previsti da detti codici⁹.

8 È importante sottolineare come i rapporti di natura patrimoniale e professionale (diversi dai rapporti di lavoro autonomo e di lavoro dipendente che costituiscono di per sé cause ostative all'assunzione dell'incarico sindacale) possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ineleggibilità e di decadenza, ex art. 148, co. 3, lett. c) t.u.f., esclusivamente nel caso in cui «compromettano l'indipendenza». Tale inciso («che ne compromettano l'indipendenza») deve intendersi nel senso che la valutazione della rilevanza dei rapporti patrimoniali e professionali potrà essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'obiettività dei soggetti interessati.

9 In particolare, il Codice di Corporate Governance prevede che tutti i componenti dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, nell'art. 2, Raccomandazione 7, per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla Raccomandazione 6, dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente.

Con riferimento alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un sindaco, il Codice di Corporate Governance individua almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere.



Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il sindaco effettua una attenta valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto dei rapporti e delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali, diretti o indiretti, da lui intrattenuti con la società o con altra società del gruppo, con gli amministratori delegati e il top management di dette società e con gli azionisti significativi tali da rendere il sindaco influenzabile.

Ciascun sindaco fornisce gli elementi necessari o utili al collegio che valuta, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla sua indipendenza¹⁰.

Il sindaco adotta, se sussiste il caso, specifiche misure che risultino adeguate a fronteggiare il rischio per l'indipendenza. Tali misure possono, tra l'altro, includere:

- l'individuazione e il periodico monitoraggio dei rapporti e delle relazioni sopracitate;
- l'attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l'indipendenza con gli altri componenti del collegio sindacale;
- la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti;
- la periodica valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure eventualmente adottate.

Nel caso in cui il rischio sia eccessivamente significativo, ovvero nei casi in cui le misure adottate non siano applicabili o risultino inadeguate per riportare i rischi ad un livello accettabile, il sindaco non può accettare l'incarico o, se già accettato, vi rinuncia.

Incarichi sindacali di gruppo

Nel caso in cui un sindaco della società controllante ricopra incarichi nella società controllata, occorre verificare la sussistenza del requisito di indipendenza secondo i criteri e le modalità individuati nella presente Norma.

Iniziativa del collegio sindacale in caso di carenza dell'indipendenza o di sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza

Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni e/o i chiarimenti richiesti in merito a situazioni che possono mettere a rischio la sua indipendenza o che sembrano configurare cause di ineleggibilità o di decadenza, ovvero nel caso in cui non siano state efficacemente

¹⁰ Cfr. art. 144-novies, co. 1-ter, Regolamento Emittenti.



attuare misure correttive, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata al consiglio di amministrazione, affinché quest'ultimo, previa convocazione del sindaco, proceda all'accertamento della sussistenza o meno del requisito dell'indipendenza e, in difetto, dopo aver sentito il sindaco, ne dichiari la decadenza e, successivamente, adotti i provvedimenti necessari per la sua sostituzione.

In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, qualora i meccanismi endosocietari non abbiano sortito effetto, il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, ne dà notizia alla Consob e alle autorità vigilanti; inoltre, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di inattività dell'organo di amministrazione, il collegio sindacale o almeno due sindaci convocano l'assemblea per la sostituzione del sindaco decaduto.



Norma Q.1.5. Retribuzione

Principi

Il sindaco, prima di accettare la carica, valuta se la misura del compenso proposto è adeguata a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta.

Riferimenti

Art. 2402 c.c.; art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, legge 24 marzo 2012, n. 27; art. 29 d.m. 20 luglio 2012, n. 140; legge 4 dicembre 2017, n. 172; legge 21 aprile 2023, n. 49; Codice di Corporate Governance, 2020, art. 5, Raccomandazioni 25 e 30.

Criteri applicativi

Il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In presenza di modifica dell'attività e di evoluzioni della stessa che rendano l'impegno del sindaco non coerente e adeguato al compenso pattuito, il collegio sindacale, nel corso dell'incarico, può fornire nella propria relazione informazioni di tali evoluzioni e suggerimenti per la rivisitazione del compenso nella prima assemblea utile.

In caso di significativa modifica della struttura organizzativa della società o del perimetro aziendale,

con specifica e motivata delibera dell'assemblea può essere adeguato il compenso dei sindaci.

Tenendo conto della propria esperienza e degli esiti dell'autovalutazione, è buona prassi che il collegio uscente esprima agli azionisti, in vista del rinnovo, il proprio orientamento sui profili professionali e le competenze che integrino appropriatamente la composizione qualitativa del collegio, nonché l'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento dell'incarico e la remunerazione appropriata ad attrarre persone di adeguato *standing*, senza tralasciare le previsioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49. Tale documento va pubblicato sul sito internet della società con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea relativa al rinnovo del collegio.



Al momento dell'accettazione della candidatura, il candidato sindaco valuta l'adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione:

- l'ampiezza e la complessità dell'incarico in relazione alla natura, alla dimensione anche economica (ad esempio, al volume dei componenti positivi di reddito e delle attività), alla complessità, al settore di attività, all'assetto organizzativo, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, alla condizione e alle altre caratteristiche della società, considerando anche le esperienze straniere comparabili;
- l'eventuale documento elaborato del collegio sindacale uscente, valutando con attenzione l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento dell'incarico, nonché le competenze professionali e l'esperienza richieste;
- i compensi riconosciuti agli amministratori non esecutivi nonché i criteri per la remunerazione alla partecipazione ai comitati interni;
- con riferimento al compenso del presidente del collegio sindacale, l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento della propria funzione, nonché il compenso riconosciuto al presidente del comitato di controllo e rischi;
- la normativa vigente.



Norma Q.1.6. Cessazione dall'ufficio

Principi

La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale.

Riferimenti

Artt. 2380, 2400, 2401, 2406, 2449 c.c.; artt. 148 e 148-bis t.u.f.; art. 3 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Criteri applicativi

L'ordinamento prende in considerazione le cause di cessazione dall'ufficio¹¹.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia, decesso di un sindaco effettivo, il presidente ne dà tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti.

Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da disposizioni di settore per le società che operano in settori vigilati.

Scadenza dell'incarico

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all'accettazione dei nuovi sindaci (c.d. *prorogatio*)¹².

¹¹ Sono cause di cessazione dei sindaci:

- la scadenza dell'incarico;
- la decadenza;
- la revoca da parte della società;
- la rinuncia;
- la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo;
- il decesso.

¹² L'esigenza di continuità nell'esercizio delle funzioni è accentuata dal principio della c.d. *prorogatio* per il quale i sindaci rimangono in carica, nonostante la scadenza dell'incarico.

L'istituto della *prorogatio* ha carattere eccezionale e non è suscettibile di estensione a ipotesi diverse da quella contemplata dalla legge e, segnatamente, non sembra riferibile alla ipotesi di rinuncia, con riferimento alla quale la forzata permanenza in carica in regime di proroga del sindaco rinunziante comprometterebbe l'esercizio del diritto alle dimissioni. Dinanzi alle dimissioni del sindaco, è dovere dell'organo di amministrazione attivarsi affinché l'assemblea provveda all'immediata sostituzione dello stesso, dovendo dichiarare lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., qualora i soci non vi provvedano.



In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci provvedono quanto prima alla convocazione della assemblea dei soci ai sensi dell'art. 151, co. 2, t.u.f. recante quale ordine del giorno: "Nomina dell'organo di controllo".

Decadenza

Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di indipendenza, onorabilità, professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto, al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, nonché per inosservanza del criterio di riparto fra generi.

La decadenza ha effetto dal momento dell'accertamento da parte del consiglio di amministrazione che deve intervenire entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto in ordine ai previsti requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza (art. 148, co. 4-*quater*, t.u.f.).

Resta ferma l'applicazione di disposizioni di settore per le società che operano in settori vigilati. Altresì, il sindaco, regolarmente informato, decade in caso di:

- assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale;
- assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte;
- assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (Norma Q.4).

La decadenza cd. sanzionatoria ha effetto dal momento dell'accertamento della causa che la determina.

Revoca

La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.

Rinuncia

Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico (c.d. dimissioni volontarie). La rinuncia avviene in forma scritta e deve risultare negli atti sociali.

La comunicazione è indirizzata – con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari – all'organo amministrativo e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale.



Nella comunicazione sono indicate le ragioni della rinuncia.

La rinuncia del sindaco ha effetto immediato, salvo che venga indicata espressamente la data di efficacia delle stesse. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più componenti del collegio, per stabilirne l'ordine di efficacia, fa fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società.

In caso di rinuncia:

- laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti;
- laddove ciò non sia possibile, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l'assemblea dei soci affinché provveda ad integrare il collegio.

Variazione nel sistema di amministrazione e controllo

La variazione del sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico determina la cessazione dei sindaci. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.



Norma Q.1.7. Autovalutazione del collegio sindacale

Principi

Il collegio sindacale, all'inizio del mandato e con periodicità almeno annuale, valuta l' idoneità dei componenti e l'adeguata composizione dell'organo, con riferimento ai requisiti di professionalità, competenza, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa.

Il collegio sindacale, nella prima riunione e con periodicità almeno annuale, valuta la disponibilità di tempo e di risorse adeguate alla complessità dell'incarico.

Il collegio sindacale effettua autovalutazioni periodiche del proprio operato in relazione alla concertata pianificazione della propria attività.

Riferimenti

Artt. 123-bis, 148 t.u.f.; art. 26 d.lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, t.u.b.); Banca D'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013; CNDCEC, *L'autovalutazione del collegio sindacale. Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate. Norma Q.1.1.*, maggio 2019; Codice di Corporate Governance 2020, art. 2, Raccomandazioni 6, 9, 10.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale nella prima riunione stabilisce criteri e modalità per poter procedere anche periodicamente all'autovalutazione, sulla base di informazioni fornite dai propri componenti.

L'attività effettuata dal collegio è, a tali fini, di tipo istruttorio e di tipo valutativo.

L'istruttoria del collegio ricomprende la richiesta di informazioni e dati attinenti a profili qualitativi- quantitativi e a profili di funzionamento.

In particolare, il collegio richiede informazioni e acquisisce dati su:

- requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione anche ad ambiti direttamente correlati all'attività esercitata dalla società;
- requisiti di indipendenza in relazione anche alle disposizioni normative di settore e alle previsioni di statuto;
- cumulo degli incarichi in relazione anche alle disposizioni normative di settore e alle previsioni di statuto;



- disponibilità di tempo nello svolgimento dell'incarico, anche con riferimento alla partecipazione, che può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, alle riunioni del collegio, degli altri organi e dei loro comitati endoconsiliari.

Il collegio valuta poi le proprie modalità operative e di funzionamento e in particolare:

- la funzionalità e qualità dei flussi informativi con l'organo di amministrazione, il comitato controllo e rischi, con le funzioni e i ruoli di controllo e con i corrispondenti organi delle società controllate anche estere;
- la collaborazione e l'interazione tra i componenti;
- lo scambio di informazioni con la società di revisione;
- la partecipazione alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e dei comitati endoconsiliari.

Ciascun componente, con cadenza e modalità fissate dal collegio sindacale, fornisce tutte le informazioni e i dati che siano necessari al collegio per procedere alla valutazione dell' idoneità dei propri componenti.

Ciascun componente è comunque tenuto a segnalare al collegio eventuali situazioni o fatti sopravvenuti all'atto di nomina che possano essere impeditivi rispetto alla corretta esecuzione dell'incarico, in considerazione anche dei tempi stimati per l'efficace svolgimento del medesimo.

Sulla base delle informazioni ricevute e dei dati acquisiti, il collegio effettua l'autovalutazione dell' idoneità dei componenti. Per il processo di autovalutazione, si rinvia al documento "*L'autovalutazione del collegio sindacale. Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate. Norma Q.1.1.*"¹³.

¹³ Disponibile al link: <https://commercialisti.it/norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-verbali-e-procedure>.



Q.2. Funzionamento del collegio sindacale

Norma Q.2.1. Funzionamento

Principi

Il collegio sindacale ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività. Si riunisce con cadenza periodica.

I sindaci operano, di norma, collegialmente.

Il collegio sindacale opera con continuità nel tempo, garantendo una presenza costante e stabile per assicurare un'adeguata vigilanza.

Riferimenti

Art. 2404 c.c.

Criteri applicativi

Profili organizzativi

È opportuno che all'inizio dell'incarico il collegio sindacale concordi le modalità del suo concreto funzionamento per quanto riguarda il suo processo decisionale, i rapporti con la società, l'utilizzo dei suoi dipendenti, nonché i rapporti fra i componenti del collegio.

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza e nello svolgimento delle riunioni, i sindaci rispettano le disposizioni e le procedure stabilite dalla società in ordine alla riservatezza, alla gestione e al trattamento di notizie e documenti contenenti informazioni privilegiate.

Coerentemente con la struttura e dimensione dell'impresa, si reputa altresì opportuno pianificare l'organizzazione di riunioni congiunte tra il collegio sindacale, i comitati endoconsigliari e le altre funzioni aziendali coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di agevolare uno scambio tempestivo delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il collegio deve altresì pianificare e concordare con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti, prevedendo eventualmente incontri periodici e tenendo in considerazione le dimensioni del gruppo. Nella ipotesi in cui nelle società del gruppo, non sia nominato un organo di controllo, il collegio della controllante, dovrà valutare alternative a tale attività, quali lo scambio informativo con gli organi di amministrazione delle controllate.



Il presidente del collegio svolge funzioni di impulso e organizzazione dei lavori del collegio e di coordinamento con i comitati e le altre funzioni aziendali, pur non avendo compiti diversi e attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti. Salvo che sia diversamente stabilito, le comunicazioni dirette al collegio sindacale sono inviate al presidente che è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli altri componenti.

Il collegio sindacale può prevedere una ripartizione delle attività all'interno dell'organo, ad esempio, affidando, anche in considerazione delle esperienze professionali e competenze possedute, ad un componente lo svolgimento di specifiche attività, che sono successivamente oggetto di esame collegiale.

I sindaci uscenti una volta cessati dall'incarico, prestano la massima collaborazione ai nuovi sindaci in carica, lasciando loro evidenza dell'attività svolta nel triennio e fornendo le informazioni eventualmente richieste.

Riunioni

All'inizio dell'incarico è opportuno che il collegio definisca un calendario delle proprie riunioni, stabilendone in linea di massima i contenuti. Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire in numero congruo rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche della società.

Se non previste dallo statuto, le modalità di convocazione possono essere stabilite dai sindaci nel corso della prima riunione del collegio successiva alla nomina.

Per consentire ai sindaci di essere presenti alle riunioni del collegio, il presidente o chi da lui delegato provvede alla loro tempestiva convocazione, trasmettendo anche un elenco di massima dei temi da trattare, temi che gli altri componenti del collegio sindacale possono chiedere di emendare e integrare.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di riunioni in audio-video conferenza, si raccomanda che le stesse avvengano nel rispetto di modalità che consentano a ogni sindaco di prendere parte attivamente alla discussione, di trasferire i documenti e che, al contempo, assicurino il rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalla società in ordine alla riservatezza, alla gestione e al trattamento di notizie e documenti contenenti informazioni privilegiate.

Verbalizzazione

Delle riunioni del collegio sindacale è redatto verbale (Norma Q.2.3.).



Il sindaco può esprimere il proprio motivato dissenso e il presidente verificare che del dissenso sia effettuata la verbalizzazione.

Il sindaco, che fosse assente a una riunione del collegio sindacale, prende visione del relativo verbale, al fine di conoscere le deliberazioni assunte e gli eventuali rilievi formulati dagli altri sindaci. È inoltre opportuno che ne dia atto sottoscrivendo, per presa visione, il verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.



Norma Q.2.2. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari e di dipendenti della società

Principi

I sindaci possono, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi di propri dipendenti e ausiliari al fine di verificare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, adottando ogni cautela affinché gli incarichi vengano svolti con la necessaria diligenza.

I dipendenti e gli ausiliari del sindaco devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti per i sindaci.

Nello svolgimento della funzione di vigilanza i sindaci possono avvalersi dei dipendenti della società. I sindaci hanno diritto di avvalersi di una struttura specificatamente dedicata ai lavori del collegio.

Riferimenti

Art. 151, co. 2 e 3, t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci possono affidare ai propri dipendenti o ausiliari l'espletamento di specifiche attività di controllo e di ispezione finalizzate esclusivamente alla verifica dell'adeguatezza e dell'affidabilità del sistema amministrativo-contabile della società.

Il sindaco può avvalersi di dipendenti o ausiliari i quali siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento del compito loro affidato, nonché dei medesimi requisiti di indipendenza e onorabilità previsti per i sindaci.

In ogni caso i dipendenti e gli ausiliari dei sindaci sono tenuti al rispetto dei doveri di riservatezza in merito alle informazioni acquisite.

L'organo di amministrazione può rifiutare l'accesso a informazioni riservate ad ausiliari e dipendenti del collegio, salvo l'onere di motivare il proprio rifiuto.

Il collegio e i sindaci non possono delegare ai propri dipendenti e ausiliari la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, e dei comitati interni.

I sindaci, anche individualmente e previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, possono avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. A questi ultimi può essere richiesto esclusivamente il compimento di attività strumentali allo svolgimento dell'incarico.



Il collegio può altresì ricorrere ad esperti specialistici per valutazioni di particolare complessità ovvero per la consulenza legale e l'assistenza in giudizio, il cui costo deve essere a carico della società. A tal fine, il collegio propone all'organo di amministrazione di poter disporre di un budget congruo e appropriato.



Norma Q.2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni

Principi

Delle riunioni, delle attività svolte e degli accertamenti effettuati il collegio sindacale redige il verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscritto dagli intervenuti.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale è tenuto a cura del collegio con modalità che verranno da esso determinate.

Riferimenti

Artt. 2215-bis, 2404, co. 3, 2421 c.c.; art. 151, co. 4, t.u.f.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni nel quale saranno trascritti i verbali delle riunioni e sarà dato conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti.

Per la tenuta del libro si osservano le disposizioni dell'art. 2421, co. 3, c.c. e dell'art. 151, co. 4, t.u.f. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni può essere formato e tenuto con strumenti informatici.

Con riferimento alla conservazione del libro, esso è custodito presso la sede sociale, con modalità che ne assicurino un'agevole consultazione da parte dei sindaci.

Tutte le riunioni del collegio sindacale sono oggetto di verbalizzazione che dia evidenza:

- della data e del luogo della riunione;
- dei sindaci intervenuti e di quelli assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno giustificato la propria assenza;
- delle persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e della loro qualifica;
- delle attività svolte e degli accertamenti eseguiti;
- delle eventuali conclusioni raggiunte o deliberazioni adottate, nonché dell'eventuale dissenso di uno o più dei sindaci;
- dei documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati o soggetti.

È opportuno che i controlli svolti dai sindaci siano sufficientemente e ordinatamente documentati.



Le modalità di tenuta e di conservazione della documentazione di supporto sono stabilite dal collegio sindacale nell'esercizio della propria autonomia organizzativa. È opportuno che, all'inizio dell'incarico, il collegio sindacale concordi con l'organo amministrativo le modalità di custodia e di conservazione, presso la società, del libro delle adunanze e delle deliberazioni.

I verbali del collegio e la relativa documentazione di supporto sono documentazione del collegio della quale ciascun sindaco ha diritto di avere copia, anche successivamente al termine dell'incarico e limitatamente al periodo di permanenza in carica.

Il collegio valuta al suo interno se mettere a disposizione degli organi della società che ne facciano richiesta i propri verbali.

Il verbale può essere redatto contestualmente o dopo la riunione, non necessariamente direttamente sul libro delle adunanze e delle deliberazioni, potendo tale trascrizione avvenire anche in un successivo momento. È possibile provvedere alla progressiva numerazione di ciascun verbale.

In ogni caso il verbale deve essere tempestivamente riportato nel libro e firmato dai sindaci presenti alla riunione e per presa visione, successivamente, dai sindaci eventualmente assenti alla riunione medesima.

Quando previsto dalla normativa, anche di settore, i verbali sono inviati alle competenti autorità di vigilanza.



Q.3. Doveri del collegio sindacale

Norma Q.3.1 Caratteristiche e modalità di effettuazione della vigilanza e delle attività del collegio sindacale

Principi

Il collegio sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla vigente normativa.

L'attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.

Il collegio sindacale si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di strutturati flussi informativi provenienti dall'organo amministrativo, dal comitato controllo e rischi, ove presente, e dalle funzioni e dai ruoli di controllo, in particolare dall'internal audit, la funzione di controllo di terzo livello.

Il collegio sindacale è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni aventi compiti e responsabilità di controllo e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare possibili violazioni di legge o di statuto, d'inosservanza delle regole di governo societario, d'inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile o del sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede interventi o, nel caso, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico.

Se non vengono poste in essere azioni correttive, ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza o di particolare gravità, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge.

Criteri applicativi

Le modalità attraverso le quali il collegio sindacale effettua l'attività di vigilanza sono modulate in funzione della complessità e delle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di business e dei profili di rischio propri del soggetto vigilato.

Il collegio sindacale, all'inizio dell'incarico e periodicamente nel corso del medesimo, provvede a definire i flussi informativi, interni ed esterni, ritenuti rilevanti per l'esercizio dell'attività di vigilanza e pianifica la propria attività in funzione della rilevanza dei rischi evidenziati dall'analisi delle informazioni acquisite.



La vigilanza e le attività del collegio sindacale si esercitano tramite:

- la partecipazione alle riunioni dell'organo di amministrazione e dei comitati consiliari;
- lo scambio di informazioni con l'organo d'amministrazione della società, con gli organi di controllo delle società controllate italiane ed estere, nonché con altri ruoli e funzioni aziendali;
- l'acquisizione periodica di informazioni dal *chief executive officer*;
- l'acquisizione e la richiesta di informazioni al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- lo scambio di informazioni con la società di revisione legale, relativamente alle funzioni di competenza della stessa;
- l'analisi dei flussi informativi acquisiti dal comitato controllo e rischi, ove esistente, e dalle funzioni aziendali preposte;
- l'esame delle relazioni predisposte dalla funzione di *internal audit* circa l'operatività e l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- l'esame delle relazioni rilasciate dalle funzioni aziendali di secondo livello coinvolte nei controlli (quali le funzioni di *risk management* e di presidio del rischio legale e di non conformità);
- l'espletamento di operazioni di ispezione e controllo.

Il collegio sindacale, acquisiti i flussi informativi trasmessi, anche a seguito di sua richiesta, valuta le conclusioni circa l'esistenza e la rilevanza di eventuali situazioni o criticità relative all'inosservanza della legge, dello statuto e delle regole di governo societario, al mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione, all'inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in appositi paragrafi della relazione all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio (Norma Q.10.).

Il collegio sindacale comunica alla Consob, ovvero alle altre autorità di vigilanza competenti, le irregolarità eventualmente riscontrate (Norma Q.6.4.).



Norma Q.3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

La funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni statutarie e ai codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi.

L'attività di vigilanza nel suo concreto svolgimento deve quindi intendersi circoscritta alle norme che concretamente, con riferimento alla struttura e alle attività della società, possano essere ritenute critiche in ragione della rilevanza del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare per la società.

Riferimenti

Artt. 149, co. 1, lett. a), e 3, 150, co. 3 e 4, 151, co. 1, t.u.f.; art. 144-novies Regolamento Emittenti; Codice di Corporate

Governance, 2020, art. 6; art. 3, co. 4, d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016; Commissione Europea, Comunicazione 2017/C

215/O1 del 26 giugno 2017.

Criteri applicativi

All'inizio dell'incarico, e poi periodicamente, il collegio sindacale verifica, sulla base dei flussi informativi acquisiti, che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alla normativa legislativa e regolamentare, alle disposizioni dello statuto e, nelle società che abbiano dichiarato di attenersi a codici di comportamento, alle regole di governo societario previste da detti codici. A tale scopo è opportuno che il collegio sindacale ottenga dalla direzione un profilo dell'eventuale presenza di specifici adempimenti normativi legati alla tipologia di attività svolta.

Nello specifico, il collegio sindacale vigila sulla conformità delle delibere assunte dagli organi societari alla normativa legislativa e regolamentare, allo statuto, nonché ai codici di comportamento ai quali la società dichiara di attenersi.

Il collegio sindacale accerta il rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali e l'adempimento dell'obbligo informativo da parte degli organi delegati in merito all'esercizio delle deleghe conferite.



Con riferimento alla verifica dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa, il collegio sindacale acquisisce informazioni circa l'organizzazione aziendale preposta alla raccolta e all'esame di leggi, regolamenti e codici di comportamento riguardanti l'impresa e il suo settore di attività, verificando che la stessa elabori idonee prassi e procedure interne atte ad assicurare il rispetto della normativa applicabile.

Vigila altresì sull'osservanza degli obblighi informativi in materia di informazioni regolamentate, privilegiate o richieste dalle autorità di vigilanza (attestazioni, comunicazioni e conformità degli stessi agli schemi e contenuti previsti nella normativa applicabile).

Il collegio acquisisce informazioni in merito all'adozione di un regolamento per la gestione interna e la comunicazione esterna di documenti ed informazioni societarie, che disciplinino l'istituzione e la procedura per la tenuta del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, nonché in merito all'adozione di un codice di comportamento in materia di *internal dealing*.

Con riguardo al compimento di operazioni in cui uno o più amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento e con riguardo al compimento di operazioni con parti correlate, i sindaci vigilano sul rispetto dei connessi obblighi normativi e, in particolare, sull'adempimento dell'obbligo di informativa previsto in capo agli amministratori, nonché sul rispetto delle regole procedurali adottate per il loro svolgimento (Norma Q.3.9).

In ordine all'istituzione di un apposito canale per la segnalazione interna di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di *whistleblowing*, il collegio sindacale verifica inoltre che:

- la società abbia provveduto ad attivare gli appositi canali di segnalazione interna;
- il canale di segnalazione interna garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- la gestione del canale di segnalazione sia affidata a persona o ufficio interno della società, oppure a un soggetto esterno specificamente formato per la gestione del canale medesimo;
- i canali di segnalazione siano gestiti in modo sicuro e tecnologicamente affidabile.

Il collegio sindacale acquisisce le informazioni sul funzionamento del canale di segnalazione interna dalla persona, dall'ufficio interno dedicato, ovvero dal soggetto autonomo esterno individuato dalla società.



Il collegio sindacale verifica, infine, che la società metta integralmente a disposizione del pubblico nei termini normativamente previsti presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale insieme alla relazione finanziaria annuale e agli altri documenti previsti dalla legge (art. 154-ter t.u.f.).



Norma Q.3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Principi

Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.

Riferimenti

Artt. 2391 e 2409 c.c.; artt. 149, co. 1 e 3, lett. b), 150, 151, co. 1 e 2, t.u.f.; Principi di revisione internazionali (ISA Italia) 260 e 265.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove esistente, e dei comitati endoconsiliari, ove esistenti, nonché sulla base delle informazioni assunte o ricevute dall'organo amministrativo, dalle funzioni e dai ruoli di controllo e dalla società di revisione legale, vigila che gli amministratori osservino l'obbligo di diligenza nell'espletamento del loro mandato.

La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste in un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì riguarda esclusivamente gli aspetti di legittimità sostanziale delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori.

A tal fine, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, vigila che gli amministratori abbiano, in fase di assunzione di delibere consiliari, acquisito le opportune informazioni e posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

In particolare, la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che:

- le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza e che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;
- gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte.

A tal fine è quindi opportuno che il collegio sindacale vigili che l'organo amministrativo supporti le proposte di delibera con idonea documentazione e, se del caso, eventuali pareri rilasciati da esperti.



I sindaci nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:

- estranee all'oggetto sociale;
- manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai soci;
- in conflitto di interessi.

Con riguardo alle operazioni maggiormente significative è necessario, altresì, che il collegio verifichi che le scelte siano assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari e che siano coerenti con gli obiettivi strategici deliberati dalla società e con il livello di rischio compatibile con essi. In tale ambito assumono particolare importanza gli strumenti di pianificazione e controllo e, primariamente, il riscontro della coerenza dei piani aziendali di breve periodo con quelli di medio-lungo periodo, nonché con la rendicontazione infra-annuale.

Nel caso in cui le delibere dell'organo amministrativo riguardino fatti da considerarsi informazioni privilegiate, il collegio vigila sul rispetto della normativa vigente in ordine alla disciplina sugli abusi di mercato e della procedura adottata, anche in conformità al Codice di Corporate Governance.

Il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo un'informazione particolarmente approfondita in situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale.

Il collegio sindacale richiede, ove opportuno, al management aziendale chiarimenti sul suo operato quando a seguito dell'attività di vigilanza riscontri criticità nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel caso in cui non vengano forniti i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni fornite non siano ritenute sufficienti, il collegio segnala tali circostanze all'organo di amministrazione, ovvero all'assemblea dei soci. La convocazione del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dell'assemblea dei soci può essere effettuata direttamente dal collegio sindacale o da almeno due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite nelle Norme Q.5.11.

In caso di inerzia degli organi sociali, qualora la violazione dei principi di corretta amministrazione integri le irregolarità di cui all'art. 152 t.u.f., il collegio sindacale può presentare denuncia al tribunale (Norma Q.6.3.).



Norma Q.3.4. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

Per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura organizzativa compatibile alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alle altre caratteristiche della società e alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale, così da consentire agli amministratori una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e al suo superamento.

Riferimenti

Art. 149, co. 1, lett. c), t.u.f.; art. 19 d.lgs. n. 39/2010; art. 3 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Criteri applicativi

In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alle altre caratteristiche della società:

- esistenza di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati anche con riferimento alle società controllate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di chiare direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

La valutazione dell'assetto organizzativo considera la tempestività di aggiornamento e la completezza della struttura organizzativa nonché la rispondenza di tale assetto alle esi-



genze di *business* e di *governance* in termini sia di professionalità che di capacità di raggiungere gli obiettivi strategici e operativi, tenendo conto dell'adeguatezza del sistema delle deleghe e dei principi di adeguata *segregation of duties*; considera a tale proposito la capacità del management di rispondere alla evoluzione del contesto e di possedere le necessarie caratteristiche di *leadership* e di *team skill* per guidare in modo coeso il piano strategico. Considera inoltre l'adeguatezza dei sistemi di comunicazione: i flussi informativi da e verso il consiglio di amministrazione; le informazioni fornite dal *chief executive officer*; le informazioni fornite dai responsabili delle funzioni di risorse umane/organizzazione e dal responsabile ICT; la strutturazione e adeguatezza del *management reporting/reporting* gestionale anche tra funzioni aziendali; le informazioni fornite dai responsabili di controllo della seconda e terza linea; l'analisi della scala di maturità del processo di *risk management*.

Il collegio sindacale vigila che l'assetto organizzativo preveda che siano regolamentate idonee procedure ed efficaci flussi interni ed esterni – anche tramite indicazioni impartite alle società controllate – per il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate.

Ai fini della verifica della sussistenza di una situazione di crisi, l'attività di vigilanza si esercita, oltre che con l'espletamento delle operazioni normalmente richieste al collegio, anche attraverso l'analisi delle informazioni acquisite tramite:

- lo scambio di informazioni con la società di revisione legale, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso, specie con riferimento alla sussistenza del principio di continuità aziendale;
- l'analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali, anche finalizzati alla effettuazione periodica delle verifiche previste dalle disposizioni del Codice della Crisi¹⁴, al fine di garantire la tempestività dell'intervento in presenza di segnali di crisi.

¹⁴ Cfr. art. 3 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.



Norma Q.3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sull'efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:

- *obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;*
- *obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;*
- *obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;*
- *obiettivi di conformità, volti ad assicurare la conformità delle attività aziendale, alle leggi e ai regolamenti in vigore.*

Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, e ne consente la corretta gestione e il costante monitoraggio.

Riferimenti

Artt. 4-undecies, 4-duodecies t.u.f.; artt. 149, co. 1, e 150 t.u.f.; art. 52-bis t.u.b.; art. 19 d.lgs. n. 39/2010; Codice di Corporate Governance 2020, art. 6.

Criteri applicativi

All'inizio dell'incarico e poi periodicamente, il collegio sindacale:

- verifica se l'organo di amministrazione ha definito e approvato le linee generali di indirizzo sul Sistema di controllo interno e gestione rischi (SCIGR) in coerenza con le strategie della società;
- verifica se l'organo di amministrazione ha definito i principi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di massimizzare l'efficienza del sistema stesso, ridurre le



• duplicazioni di attività e garantire un efficace svolgimento dei compiti propri dell'organo di controllo;

- verifica, in particolare, se l'organo di amministrazione ha quantificato il livello di rischio che la società è in grado di accettare (*risk appetite*) in coerenza con gli elementi fondanti della società stessa (*mission, vision e core value*) e dei conseguenti obiettivi strategici;
- approfondisce la comprensione del modello di riferimento adottato dalla società per lo SCIGR¹⁵;
- acquisisce la conoscenza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, prendendo in considerazione:
 - la *governance* e la cultura;
 - la strategia e la definizione degli obiettivi;
 - il sistema di identificazione, analisi e valutazione dei rischi aziendali, l'implementazione delle risposte ai rischi, nonché l'attività di monitoraggio dei rischi;
 - il riesame e la revisione delle competenze e le procedure della gestione dei rischi e le *performance* conseguite rispetto agli obiettivi;
 - le procedure e i meccanismi di informazioni, di comunicazione e di rendicontazione (cfr. Norma Q.3.6.);
- segnala agli amministratori eventuali profili di rischio riscontrati nel sistema di controllo interno, sollecitando interventi correttivi, informandone anche la società di revisione legale.

La vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno è un'attività che si basa sulle informazioni disponibili alla luce:

- della partecipazione alle riunioni dell'organo di amministrazione, del comitato controllo e rischi, ove presente, e di altri comitati endoconsiliari;
- delle relazioni rese e dei giudizi espressi dal *chief executive officer*;
- delle relazioni rese e dei giudizi espressi dagli organi e dalle funzioni aziendali competenti in materia di gestione dei rischi, di controllo di conformità e di revisione interna;
- delle relazioni e delle comunicazioni rese dalla società di revisione legale nell'ambito dello scambio di informazioni con il collegio sindacale (Norma Q. 5.3.);
- di ogni ulteriore flusso informativo disponibile al collegio.

¹⁵ A tale riguardo, giova osservare che il CoSO Report rappresenta il framework di riferimento maggiormente utilizzato per la comprensione, l'analisi e la valutazione integrata dell'efficacia del SCIGR.



Nel pianificare l'attività di vigilanza è data priorità alle direttive, procedure e prassi operative che governano le attività a fronte delle quali sono stati rilevati dai soggetti preposti rischi significativi, tenuto conto della loro rilevanza e della loro probabilità di accadimento.

Il collegio verifica se lo SCIGR è stato opportunamente integrato con la gestione dei rischi ESG ovvero quei rischi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e che possono richiedere trasformazioni dei modelli di *business*.

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza il collegio sindacale scambia periodicamente informazioni con l'organo di amministrazione e in particolare con l'amministratore incaricato, nonché con il comitato controllo e rischi, se istituito, con il responsabile della funzione di *internal audit*, se presente, con gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in materia di controllo interno (Norma Q.5.).

L'attività di vigilanza comprende anche la valutazione dell'indipendenza e dell'efficacia della funzione di *internal audit*, avendo quest'ultima il compito di verificare l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e gestione dei rischi nel suo complesso.

A tale proposito, il collegio sindacale prende in esame:

- la proposta di piano annuale e pluriennale di *internal audit* considerando la completezza dell'"universo di *audit*" di riferimento; i criteri di *risk assessment*; i criteri di copertura *audit* di medio termine nonché il piano di verifiche rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- la presenza di una *Quality Assurance Review* (QAR) interna o esterna richiesta dagli standard professionali (la valutazione esterna è richiesta ogni cinque anni e fornisce, tra l'altro, un parere sul livello di conformità della funzione al *framework* di standard professionali internazionali IIA);
- il mandato della funzione di *audit* che dovrebbe assicurare l'indipendenza della funzione e il pieno accesso a tutte le informazioni;
- la linea di reporting gerarchico e funzionale e l'indipendenza in generale, valutata anche in termini di anzianità nella posizione, le competenze, i titoli professionali e le certificazioni degli *auditor*;
- il dimensionamento delle risorse;
- il grado di copertura dell'attività svolta dalla funzione di *audit* rispetto all'"universo di *audit*";
- l'approccio metodologico adottato per le valutazioni di *audit*;
- le relazioni predisposte dalla funzione di *internal audit* circa l'operatività e l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Nell'ambito dello scambio di informazioni con la società di revisione legale, il collegio sindacale richiede, anche a livello di gruppo, in particolare, informazioni sui risultati dei controlli da questi svolti (Norma Q.5.3.).



Norma Q.3.6. Vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, monitoraggio del processo di informativa finanziaria e dell'attività di revisione legale dei conti

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- *la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- *la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- *la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.*

Il collegio sindacale monitora il processo di informativa finanziaria e informa l'organo di amministrazione dell'esito della revisione legale.

Il collegio sindacale verifica e monitora l'indipendenza della società di revisione legale.

Riferimenti

Artt. 149, co. 1, 154-bis, 154-ter t.u.f.; artt. 17 e 19, d.lgs. n. 39/2010; artt. 4, 5, 6, 11, 17 Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico; artt. 149-bis e ss. Regolamento Emittenti; Regolamento CE 1606/2002; Regolamento CE 1725/2003; d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38; artt. 3, 12, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; Principio di revisione (ISA Italia) 200; Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023.

Criteri applicativi

La valutazione di adeguatezza del sistema amministrativo-contabile richiesta al collegio sindacale è formulata sulla base di un'analisi delle caratteristiche del sistema come desumibili dalle verifiche e dai flussi informativi acquisiti.



Nell'ambito di detta attività, il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e per la revisione contabile:

- monitora il processo di informativa finanziaria;
- formula, laddove riscontri problematiche o criticità, raccomandazioni o proposte volte a garantirne l'integrità;
- monitora la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'art. 26 paragrafo 6 del regolamento Europeo, ove da questa rese disponibili;
- verifica e monitora l'indipendenza della società di revisione legale anche con riferimento alla prestazione di servizi non di revisione prestati a favore della società sottoposta a revisione e che la società di revisione valuti e documenti il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività richiesti dalla legge;
- informa l'organo di amministrazione della società dell'esito della revisione legale e trasmette a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 Regolamento (UE) n. 537/2014 corredata da eventuali osservazioni.

Al fine di attuare la propria attività, il collegio pone in essere un regolare scambio di flussi informativi con la società di revisione e, se del caso, evidenzia alla società di revisione le voci del bilancio ritenute, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi.

Inoltre, il collegio sindacale acquisisce informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne esamina la relazione.

In presenza di gruppi societari, il collegio sindacale instaura flussi informativi anche dagli organi di controllo delle società controllate, prevedendo almeno una riunione annuale con gli organi di controllo delle principali società controllate, nonché acquisendo le rispettive relazioni annuali all'assemblea dei soci e le relazioni dei rispettivi revisori.

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai fini dell'attività di monitoraggio sulla revisione legale e dell'espressione delle osservazioni alla relazione aggiuntiva di cui all'art. 11, il collegio sindacale effettua l'analisi dell'impianto metodologico adottato dalla società di revisione e prende in considerazione:

- le modalità di identificazione delle soglie di materialità;
- le valutazioni eseguite in fase di pianificazione del lavoro ed in merito alla composizione e profondità delle diverse possibili procedure di verifica;
- l'approccio di revisione adottato ed in particolare la sua coerenza rispetto alle considerazioni svolte in merito all'affidabilità del sistema di controllo interno;



- la pianificazione e l'esecuzione dei lavori nelle principali controllate, anche all'estero;
- l'andamento del tempo impegnato per livello di professionalità, anche rispetto alle previsioni;
- la progressiva valutazione dei rischi, distinguendo quelli che saranno inclusi nella relazione aggiuntiva; le metodologie assunte, compreso l'impatto di eventuali modifiche di tali metodologie, nel valutare le aree di bilancio, in particolare quelle maggiormente oggetto di stime.

Non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, anche consolidato quando redatto, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità, al collegio sindacale spetta un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione.

Il collegio sindacale effettua pertanto un controllo complessivo volto a verificare la correttezza del processo in base al quale vengono redatti il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, quando redatto, e acquisisce apposita attestazione da parte del dirigente preposto.

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il collegio sindacale discute, rispettivamente, con l'organo di amministrazione, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e l'incaricato della revisione le questioni principali emerse dalla revisione legale segnalate nella relazione aggiuntiva – e in particolare le eventuali significative carenze riscontrate nel più ampio sistema di controllo interno ovvero nel sistema amministrativo-contabile dell'emittente – e le proprie eventuali osservazioni formulate con riguardo alla relazione aggiuntiva medesima (cfr. art. 11 Regolamento (UE) n. 537/2014).

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il collegio sindacale discute con la società di revisione gli eventuali rischi per la sua indipendenza e le misure di salvaguardia eventualmente adottate.

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il collegio sindacale approva preventivamente i servizi diversi dalla revisione legale, non rientranti fra quelli vietati, resi dalla società di revisione legale alla società previa adeguata valutazione dei potenziali rischi per l'indipendenza e delle misure di salvaguardia impiegate¹⁶.

Il collegio sindacale verifica che la società si sia dotata di procedure adeguate che gli permettano di comprendere le motivazioni della proposta e che gli forniscano tutti i dati necessari per poter esprimere il proprio consenso informato.

Il collegio sindacale, inoltre, discute con la società di revisione i casi in cui il totale dei corrispettivi, in ciascuno degli ultimi tre esercizi consecutivi, derivi per oltre il 15% dagli onorari

¹⁶ Cfr. art. 5 Regolamento (UE) n. 537/2014 secondo cui la valutazione inerisce anche ai servizi resi da qualsiasi membro della rete a cui la società di revisione appartiene.



totali versati dalla società analizzando insieme alla società di revisione i rischi per l'indipendenza e le misure di salvaguardia intraprese¹⁷.

Il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nell'attività di monitoraggio del processo di produzione dell'informativa finanziaria può presentare raccomandazioni o proposte per garantirne l'integrità, vale a dire l'adeguatezza in termini di capacità di produrre informazioni finanziarie nei confronti dei diversi soggetti interessati che siano al tempo stesso corrette, attendibili e complete, fermo restando che l'organo d'amministrazione resta responsabile della strutturazione del processo di informativa finanziaria.

¹⁷ Cfr. art. 4, co. 3, Regolamento (UE) n. 537/2014. È doveroso osservare che il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, approva preventivamente i servizi diversi dalla revisione legale, non rientranti fra quelli vietati, resi dal revisore legale o dalla società di revisione legale all'emittente previa adeguata valutazione dei potenziali rischi per l'indipendenza e delle misure di salvaguardia impiegate. In particolare, l'art. 4 del Regolamento (UE) n. 537/2014 limita al 70% della media dei compensi per la revisione legale svolta nei confronti della società e percepiti nel triennio precedente, i compensi per i servizi diversi dalla revisione legale che l'incaricato della revisione legale può percepire in ciascun esercizio dalla società medesima. Lo stesso regolamento non precisa il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile: si ritiene peraltro che le relative verifiche possano rientrare tra quelle più in generale previste a carico del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tema di servizi diversi dalla revisione legale.



Norma Q.3.7. Vigilanza sull'attuazione delle regole di governo societario

Principi

Il collegio sindacale vigila sulle concrete modalità di attuazione dei codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi.

Riferimenti

Artt. 123-bis, 124-ter, 149, co.1, lett. c-bis) t.u.f.; art. 144-novies Regolamento Emittenti; Commissione Europea, Raccomandazione del 9 aprile 2014 sulla qualità dell'informativa sul governo societario (principio "rispetta o spiega"); Codice di Corporate Governance, art. 6, Raccomandazioni 3 e 33

Criteri applicativi

Nelle società che, mediante informativa al pubblico, dichiarano di attenersi alle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, il collegio sindacale è chiamato a vigilare sulla concreta attuazione delle regole del governo societario, vigilando sull'effettiva e corretta loro applicazione nell'attività sociale¹⁸.

Il collegio vigila:

- sul ruolo dell'organo di amministrazione nella definizione delle strategie della società e del gruppo anche in ordine al perseguimento del successo sostenibile, nella definizione del sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle proprie strategie e nella promozione del dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la società;
- sul rispetto dei criteri e delle procedure indicate nel Codice di Corporate Governance per la valutazione dell'indipendenza alla nomina, nonché nel corso del mandato, di ciascun amministratore non esecutivo, con riguardo alle significative relazioni commerciali, finanziarie o professionali;

¹⁸ Come precisato nell'Introduzione del Codice di Corporate Governance del 2020, "Nella relazione sul governo societario le società illustrano come hanno concretamente applicato i principi del Codice. La scelta di discostarsi da una o più raccomandazioni del Codice può dipendere da fattori interni ed esterni alla società, in base ai quali la pratica raccomandata dal Codice potrebbe non essere funzionale o compatibile con il suo modello di governance. L'adesione al Codice implica però che ciascuno scostamento sia chiaramente indicato nella relazione sul governo societario e che le società: (a) spieghino in che modo la best practice raccomandata dal Codice è stata disattesa; (b) descrivano i motivi dello scostamento; (c) descrivano come la decisione di discostarsi è stata presa all'interno della società; (d) se lo scostamento è limitato nel tempo, indichino a partire da quando prevedono di applicare la relativa best practice; (e) descrivano l'eventuale comportamento adottato in alternativa alla best practice da cui si sono discostate e spieghino come tale scelta realizzi l'obiettivo sotteso ai principi del Codice e contribuisca in ogni caso al buon governo societario".



- sulla adeguatezza e la coerenza della politica complessiva di remunerazione degli amministratori e del top management;
- sull'osservanza dei criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e dei comitati consiliari nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità e che siano adottate misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale;
- sul rispetto del criterio "comply or explain", in caso di scelta di discostarsi da una o più raccomandazioni del Codice, così che ciascun scostamento sia chiaramente indicato nella relazione sul governo societario, evidenziando:
 - in che modo la *best practice* raccomandata sia stata disattesa;
 - i motivi dello scostamento;
 - le modalità di assunzione della decisione di discostarsi;
 - se lo scostamento è limitato nel tempo, eventualmente da quando si preveda di applicare la relativa *best practice*;
 - l'eventuale comportamento adottato in alternativa, spiegando come tale scelta realizzi l'obiettivo sotteso ai *principi* del Codice e contribuisca in ogni caso al buon governo societario.

Il collegio sindacale vigila che la società abbia adottato una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi.

Ai fini di ampliare il patrimonio informativo disponibile, è opportuno che i sindaci assistano alle conference call di presentazione del piano industriale e dei risultati organizzate dalla società. I sindaci, inoltre, adeguatamente informati, possono assistere agli incontri di dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la società a cui prendono parte anche gli amministratori indipendenti. I sindaci che prendono parte a tali attività sono tenuti a dare notizia delle informazioni acquisite agli altri componenti del collegio sindacale.

Nel caso in cui la società abbia adottato un piano di successione del *chief executive officer* e degli altri amministratori esecutivi, il collegio vigila sulla predisposizione, attuazione ed aggiornamento del piano e che nella relazione sul governo societario venga fornita adeguata informazione circa i meccanismi di sostituzione anticipata dei componenti.

Il collegio sindacale vigila che la relazione annuale sul governo societario sia stata redatta secondo quanto stabilito dal t.u.f. e dalle istruzioni contenute nel Regolamento dei Mercati Organizzati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e che siano adempiuti i relativi obblighi informativi.



Norma Q.3.8. Vigilanza sulla dichiarazione di carattere non finanziario

Principi

Il collegio sindacale vigila che la dichiarazione di carattere non finanziario venga redatta e pubblicata in conformità alle previsioni normative di riferimento nonché sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo adottato al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella dichiarazione di carattere non finanziario dell'attività svolta, dei risultati e degli impatti relativi a temi non finanziari¹⁹.

Riferimenti

Artt. 115, 149, co. 1, lett. a), b) e c), co. 3, 150, co. 3 e 4, 151, co. 1, 153 t.u.f.; art. 2429 c.c.; art. 3, co. 7 e 8; art. 4; art. 5, art.

8 d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016; Commissione Europea, Comunicazione 2017/C 215/01 del 26 giugno 2017; Consob, Regolamento sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018; artt. artt. 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies Regolamento emittenti; Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda il reporting di sostenibilità aziendale; Direttiva (UE) 2022/2464, c.d. direttiva CSRD; Regolamento Delegato della Commissione che integra la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda gli standard di rendicontazione di sostenibilità; Regolamento (UE) 2020 (852 del 18 giugno 2020 (art. 8); Regolamento (UE) 2021/2178 del 6 luglio 2022; Regolamento (UE) 2022/1214 del 9 marzo 2022; Codice di Corporate Governance, 2020, Definizioni e art. 3, Raccomandazione 12.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale verifica che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario sia predisposta dagli amministratori in conformità alle previsioni recate dal d.lgs. n. 254/2016 tenendo conto, in ogni caso, dell'attività e delle caratteristiche dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto, in ordine ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti in ragione di un criterio di proporzionalità, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa. La dichiarazione consolidata, nell'intento

¹⁹ Durante il regime transitorio, la presente Norma di comportamento può trovare applicazione nei casi in cui le piccole e medie imprese quotate predispongano la dichiarazione di carattere non finanziario in via volontaria.



di assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente.

Il collegio sindacale verifica che la società di revisione legale, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, abbia rilasciato l'attestazione ex art. 3, comma 10, d.lgs. n. 254/2016 attenendosi secondo quanto previsto dalla normativa e vigila che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario descriva almeno:

- il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, co. 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
- le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Qualora la società non pratichi politiche in relazione a uno o più degli ambiti indicati dalla normativa surrichiamata, il collegio sindacale verifica che nella dichiarazione di carattere non finanziario siano espresse, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.

Il collegio sindacale esprime il proprio parere, nei casi in cui, previa motivata delibera degli amministratori, nella dichiarazione di carattere non finanziario siano omesse, in casi eccezionali, informazioni materiali attinenti a sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora dalla loro divulgazione possa essere gravemente compromessa la posizione commerciale della società (Norma Q.7.1.)²⁰.

Nei casi in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta in una relazione distinta dalla relazione finanziaria il collegio sindacale, al fine di svolgere i compiti assegnati dalla normativa, riceve la dichiarazione individuale entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio e la dichiarazione consolidata entro i termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio consolidato.

²⁰ Giova osservare come l'omissione non è consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 254/2016.



Il collegio sindacale scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale (Norma Q.5.3.) ed esamina il contenuto della lettera di suggerimenti, se rilasciata, monitorando l'implementazione dei suggerimenti e miglioramenti in essa contenuti.

Il collegio sindacale comunica nella propria relazione all'assemblea dei soci le attività di vigilanza espletate e, eventualmente, anche i casi in cui la dichiarazione di carattere non finanziario non è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa; segnala altresì il rilascio da parte della società di revisione legale dell'attestazione ex art. 3, co. 10, d.lgs. n. 254/2016.

In caso di rilievi da parte di Consob in ordine alla non completezza o alla non conformità alle disposizioni normative della dichiarazione di carattere non finanziario, il collegio sindacale vigila che gli amministratori, modifichino o integrino la dichiarazione nel termine fissato dalla Consob.



Norma Q.3.8-bis. Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità

Principi

Il collegio sindacale vigila che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta e pubblicata in conformità alle previsioni normative di riferimento e vigila sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo adottato al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella rendicontazione di sostenibilità individuale o consolidata "delle informazioni necessarie alla comprensione, sia dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, sia del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione"²¹.

Riferimenti

Artt. 115, 149, co. 1, lett. a), b) e c), co. 3, 150, co. 3 e 4, 151, co. 1, 153 t.u.f.; art. 2429 c.c.; art. 3, co. 7 e 8; art. 4; art. 5, art. 8 d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016; Commissione Europea, Comunicazione 2017/C 215/01 del 26 giugno 2017; Consob, Regolamento sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018; artt. 65-bis, co. 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies Regolamento emittenti; Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità aziendale; Direttiva (UE) 2022/2464, c.d. direttiva CSRD; Regolamento Delegato della Commissione che integra la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda gli standard di rendicontazione di sostenibilità; Regolamento (UE) 2020 (852 del 18 giugno 2020 (art. 8); Regolamento (UE) 2021/2178 del 6 luglio 2021; Regolamento (UE) 2022/1214 del 9 marzo 2022; Codice di Corporate Governance, 2020, Definizioni e art. 3, Raccomandazione 12; d.lgs. 6 settembre 2024 n. 125.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite dall'ordinamento in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità e sul processo di formazione della rendicontazione di sostenibilità.

Pertanto, il collegio sindacale, per quanto attiene alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, controlla l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi della società e l'efficacia della revisione interna.

²¹ Cfr. artt. 3, co.1, e 4, comma1, d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.



A tal fine il collegio acquisisce conoscenza dalle strutture preposte al processo di rendicontazione della rendicontazione di sostenibilità e, tenuto conto della natura e dimensioni della società, verifica l'esistenza i) di una adeguata struttura organizzativa preposta alla rendicontazione di sostenibilità in termini di risorse umane, economiche e sistemi informativi e, ii) di direttive, procedure e prassi operative adottate dalla società allo scopo di garantire che la rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità sia al tempo stesso tempestiva, completa e attendibile, fermo restando che l'organo d'amministrazione resta responsabile della strutturazione del processo di produzione della rendicontazione di sostenibilità.

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile anche ai fini della rendicontazione di sostenibilità e vigila in merito alla implementazione e ricezione di adeguati flussi informativi periodici, sia quantitativi che qualitativi, funzionali alla definizione della rendicontazione di sostenibilità.

Il collegio sindacale verifica che la rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità sia redatta dagli amministratori in conformità alle previsioni recate dal d.lgs. n. 125/2024, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli artt. 3, co. 11, e 4, co. 10, d.lgs. n.125/2024 e alle procedure attuate dalla società ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché presenta le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità. Il collegio sindacale svolge un ruolo di vigilanza sulla completezza, l'adeguatezza ed effettività delle procedure, dei processi e delle strutture che presiedono alla produzione della rendicontazione di sostenibilità, nonché alla verifica del rispetto delle norme in materia e all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, spettando al revisore la verifica puntuale della conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme di riferimento e agli standard ESRS.

Al collegio sindacale spetta un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità, non essendo di competenza del collegio sindacale il dovere di effettuare controlli analitici di merito sul contenuto, né l'espressione di un giudizio sulla sua conformità.

Il collegio sindacale effettua, pertanto, un controllo complessivo volto a verificare la correttezza del processo in base al quale viene redatta la rendicontazione di sostenibilità individuale o consolidata, e acquisisce apposita attestazione da parte dell'organo amministrativo delegato e del dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

Nel rispetto del generale dovere del collegio sindacale di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, laddove la società abbia inserito in statuto specifiche clausole o specifici obiettivi di sostenibilità, il collegio vigila che l'organo di amministrazione abbia tenuto con-



to di tali clausole e di tali specifici obiettivi nelle informazioni rese nella rendicontazione di sostenibilità.

Il collegio verifica che la rendicontazione di sostenibilità, annuale e periodica, sia strutturata in modo coerente con le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 d.lgs. n.125/2024 e con gli obiettivi strategici e le politiche aziendali indicati nei piani industriali, e che esponga le informazioni in merito sia all'impatto delle attività della società su ambiente, persone e governance («inside-out»), che al modo in cui i rischi e le opportunità derivanti dalle tematiche di sostenibilità incidono sulle performance economico-finanziarie dell'impresa («outside-in»).

Il collegio sindacale acquisisce informazioni circa le attività programmate e poi svolte dal dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità, ovvero dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari laddove le due figure siano coincidenti, e ne esamina l'attestazione.

Il collegio sindacale acquisisce informazioni circa le attività programmate e poi svolte dalle funzioni di controllo di secondo livello, avendo particolare riguardo alla implementazione del sistema di individuazione e gestione dei rischi, e di terzo livello (internal audit) in materia di rendicontazione di sostenibilità.

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il collegio sindacale monitora l'attività di attestazione della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità ponendo in essere un regolare scambio di flussi informativi con i revisori della rendicontazione di sostenibilità (Norma Q.5.3.), effettuando l'analisi dell'impianto metodologico adottato dai revisori della rendicontazione di sostenibilità.

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il collegio sindacale discute, rispettivamente, con l'organo di amministrazione, il dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità e l'incaricato della revisione sulla medesima, le questioni principali emerse dalla attestazione di rendicontazione di sostenibilità – e in particolare le eventuali significative carenze riscontrate nel più ampio sistema di controllo interno ovvero nel sistema amministrativo-contabile dell'emittente.

Il collegio sindacale informa l'organo di amministrazione della società dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e delle eventuali osservazioni formulate in tempo utile rispetto alla data dell'assemblea a cui viene sottoposta la relazione sulla gestione inclusiva in apposita sezione della rendicontazione di sostenibilità.

Il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 125/2024, esprime il proprio parere nei casi in cui, previa motivata delibera degli amministratori, nella rendicontazione di sostenibilità siano eccezionalmente omesse informazioni rilevanti attinenti a sviluppi imminenti e a operazioni in corso di negoziazione, qualora dalla loro divulgazione possa essere gravemente compromessa la posizione commerciale della società (Norma Q.7.1.).



Il collegio sindacale prende atto del parere dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'art. 3, co. 7, d.lgs. n. 125/2024, ove adottato, lo esamina e riferisce eventuali sue osservazioni all'organo amministrativo.

Il collegio sindacale riferisce nella propria relazione all'assemblea dei soci le attività di vigilanza espletate in merito alla rendicontazione di sostenibilità ex art. 10, co. 1, d.lgs. n. 125/2024 e, eventualmente, anche i casi in cui detta rendicontazione non sia stata redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa; segnala altresì il rilascio da parte della società di revisione legale dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità ex art. 8, co. 1, d.lgs. n. 125/2024.

Il collegio sindacale vigila sul rispetto degli adempimenti previsti in termini di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità, verificando che la rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione, nonché la relazione di attestazione della conformità di cui all'art. 14-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, siano pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli artt. 2429 e 2435 c.c. e sul sito internet della società.



Norma Q.3.9. Vigilanza sulle operazioni con parti correlate

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione per la regolamentazione delle operazioni con parti correlate, nonché sulla conformità delle stesse alle norme di legge e regolamentari.

Le procedure adottate dal consiglio di amministrazione sono adeguate se garantiscono una corretta e trasparente regolamentazione delle operazioni con parti correlate.

Nell'ambito del compimento di operazioni con parti correlate, il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle regole procedurali adottate dal consiglio di amministrazione, nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di informazione al pubblico.

Riferimenti

Artt. 2377, co. 2, 2388, co. 4, 2391-bis, 2403-bis c.c.; artt. 149, 150, 151, 153 t.u.f.; art. 4, co. 6, Regolamento Consob 12 marzo 2010, n. 17221, aggiornato con modifiche apportate dalla delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (Regolamento OPC); Comunicazione Consob 24 settembre 2010 n. DEM/10078683; Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017 e delibera Consob

n. 19974 del 27 aprile 2017; Comunicazione Consob n. 6/2020 dell'11 giugno 2020; Richiamo di attenzione Consob n. 1/23 del 13 gennaio 2023; Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023; Regolamento (UE) n. 596/2014; Codice di Corporate Governance, 2020, artt. 2 e 3

Criteri applicativi

All'inizio dell'incarico, il collegio sindacale acquisisce conoscenza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione per la regolamentazione delle operazioni con parti correlate.

In particolare, all'inizio dell'incarico e nel corso del medesimo, il collegio sindacale verifica:

- la conformità delle procedure adottate dall'organo di amministrazione alle disposizioni di legge e regolamentari;
- l'adeguatezza delle procedure adottate in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche, anche organizzative, della società, nonché la loro idoneità ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;



- l'adeguatezza delle modalità e dei criteri impiegati per l'identificazione delle parti correlate, nonché di istruzione ed approvazione delle operazioni con parti correlate;
- la corretta identificazione dei casi di esenzione e la compatibilità delle fattispecie individuate rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche della società, con particolare riguardo alle operazioni esigue;
- la corretta composizione del comitato parti correlate e l'indicazione delle modalità e dei tempi con cui esprime pareri sulle operazioni con parti correlate;
- l'esistenza di una funzione responsabile dell'identificazione e dell'istruzione delle operazioni con parti correlate e, qualora più funzioni operative siano coinvolte, di un loro adeguato coordinamento.

Vigilanza sul compimento di operazioni con parti correlate

Nel corso dell'incarico, il collegio sindacale vigila sul rispetto delle procedure adottate dalla società, nonché sull'adempimento dei relativi obblighi di trasparenza e di comunicazione al pubblico previsti dalla normativa applicabile. Il collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, riceve una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate, anche quando realizzate da parte di società controllate italiane o estere.

In particolare, il collegio vigila:

- sulla composizione del comitato degli amministratori indipendenti, al fine di verificare che i componenti siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e dalle procedure, nonché l'opportunità di attivare gli eventuali presidi alternativi;
- in caso di operazioni di maggior rilevanza, che il comitato sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase dell'istruttoria;
- sull'espressione da parte del comitato degli amministratori indipendenti del preventivo e motivato parere in ordine all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- sull'allegazione del parere del comitato al verbale della riunione del comitato medesimo;
- sulla circostanza che agli organi competenti a deliberare sia stato fornito con congruo anticipo un flusso informativo completo e aggiornato;
- sul compimento di operazioni che siano state definite ordinarie, in quanto concluse a condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o standard, ovvero che rientrino negli ulteriori casi di esenzioni (ossia operazioni di importo esiguo, infragruppo, relative alle remunerazioni o urgenti) al fine di verificare la corretta classificazione delle stesse e il



rispetto degli obblighi di informativi previsti in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza;

- sul compimento di operazioni poste in essere per tramite di società controllate;
- sul compimento di operazioni che, ancorché distinte, debbano essere cumulativamente considerate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento OPC;
- sulla remunerazione e sui trattamenti di fine rapporto corrisposti ad amministratori e a dirigenti con responsabilità strategiche;
- sulle modifiche o sul rinnovo, anche tacito, di un'operazione con parti correlate;
- sul possesso di requisiti di indipendenza di eventuali esperti;
- sull'astensione dalla votazione da parte degli amministratori;
- sulle modalità con cui vengono rese le comunicazioni al pubblico di operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento OPC.

Il collegio sindacale riceve adeguata documentazione, compreso il parere espresso dal comitato di amministratori indipendenti, prima dell'approvazione dell'operazione.

In caso di parere negativo del comitato degli amministratori indipendenti, il collegio sindacale presta particolare attenzione all'osservanza, ove previste, delle formalità procedurali che disciplinano la deliberazione ovvero l'autorizzazione da parte dell'assemblea al compimento delle operazioni (c.d. *whitewash*), compreso il rispetto dei previsti quorum costitutivi e deliberativi.

Se in sede di deliberazione o autorizzazione dell'operazione con parte correlata non siano osservate rispettivamente dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea le specifiche regole interne in materia di competenza e procedimenti decisionali, il collegio sindacale è tenuto a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, siano assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero ancora nell'eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, i sindaci sono legittimati a impugnare dette deliberazioni.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza delle procedure adottate o di non conformità alle norme di legge e regolamentari, d'inefficiente o inefficace gestione dei processi aziendali in questa particolare area, di inosservanza degli obblighi di informazione al pubblico, il collegio sindacale richiede all'amministratore delegato, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coin-



cidano, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui il collegio rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione. Se le azioni correttive poste in essere sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (Norme Q.5. e Q.6.).

Delle eventuali irregolarità riscontrate, il collegio sindacale provvede a darne comunicazione alla Consob (Norma Q.6.4.).



Q.4. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali

Norma Q.4.1. Partecipazione alle assemblee dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, alle assemblee degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari

Principi

Ai fini dell'adempimento dei doveri di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano all'assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e previste nello statuto, per la regolare convocazione e costituzione delle assemblee, e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento.

I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero nell'eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, il collegio sindacale è legittimato ad impugnare dette deliberazioni.

I sindaci possono, altresì, partecipare all'assemblea degli obbligazionisti e a quella dei portatori di strumenti finanziari.

Riferimenti

Art. 149, co. 2, t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci devono assistere all'assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti, mentre possono partecipare all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari. Ne è comunque consigliata la partecipazione.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e previste nello statuto e in eventuali regolamenti societari, per la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea dei soci (o dell'assemblea speciale degli azionisti, all'as-



semblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari) e, nel corso della stessa, ne verifica il regolare svolgimento.

I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto e dei regolamenti della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Al fine di consentire una consapevole partecipazione e di rendere possibili tempestivi interventi, è indispensabile che i sindaci partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo, appare altresì necessario, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell'adunanza il difetto di preventiva informazione, anche a prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni.

Le opinioni espresse nel corso delle assemblee sono, in linea di principio, espressione di una valutazione collegiale salvo specifica richiesta di verbalizzazione da parte un singolo sindaco.

Nel corso della riunione il collegio riferisce all'assemblea in merito a:

- le irregolarità significative di cui è venuto a conoscenza, anche per il tramite delle segnalazioni della società di revisione legale e comunicate alla Consob ex art. 149 t.u.f.;
- le denunce presentate dai soci ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- le denunce proposte al tribunale ai sensi dell'art. 152 t.u.f.;
- l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c.;
- le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso.

Nell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio i sindaci riferiscono sull'attività di vigilanza svolta anche in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati e possono formulare proposte e osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 153 t.u.f.).

Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero ancora nell'eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, il collegio sindacale è legittimato ad impugnare dette deliberazioni.



Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non sia rilevata o rilevabile nel corso dell'assemblea ma solo successivamente, i sindaci segnalano tempestivamente tale violazione all'organo amministrativo ovvero, in caso di inerzia, all'assemblea affinché assuma gli opportuni provvedimenti.

Il sindaco che non partecipa all'assemblea acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o dagli amministratori.

Il sindaco che, pur essendo stato regolarmente informato, non partecipi, senza giustificato motivo anche ad una sola assemblea dei soci decade dall'ufficio (art. 149, co. 2, t.u.f.).



Norma Q.4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo

Principi

Ai fini dell'adempimento del dovere di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le norme, fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione e costituzione dell'organo amministrativo e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento.

I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso del dibattito qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto o dei regolamenti della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Riferimenti

Artt. 149, co. 2, 150, co. 1, t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

La partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione non solo assicura l'acquisizione di informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da esercitare ex post, ma consente, altresì, di valutare ex ante la generale adeguatezza dei sistemi organizzativi e amministrativi e di intervenire sulle potenziali delibere prima che la loro effettiva esecuzione possa determinare effetti *contra legem* o negativi, ovvero tali da mettere in discussione i principi di corretta amministrazione nonché l'integrità patrimoniale.

Al fine di consentire una consapevole partecipazione e tempestivi interventi, è indispensabile che i sindaci partecipino alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo, appare altresì necessario, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell'adunanza il difetto di preventiva informazione che abbia impedito l'esercizio di una preventiva e contestuale vigilanza circa gli argomenti posti all'ordine del giorno.



Il sindaco che non partecipa alla riunione acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o, in via subordinata, dagli amministratori.

I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino l'assunzione di decisioni censurabili ovvero violazioni di legge o dello statuto o dei regolamenti della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

In caso di dissenso di uno o più amministratori su decisioni assunte dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, il collegio deve verificare che il dissenso sia motivato e verbalizzato.

Nel caso di decisioni censurabili, data la necessaria rapidità di reazione, oltre agli altri rimedi previsti dalla legge, il collegio sindacale può richiedere agli amministratori la tempestiva convocazione del comitato esecutivo, del consiglio di amministrazione ovvero dell'assemblea dei soci. In tali riunioni il collegio presenta apposita relazione sulle criticità o violazioni riscontrate.

In caso di inattività dell'organo di amministrazione, qualora le violazioni individuate siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, il collegio ovvero anche un solo sindaco, possono provvedere direttamente alla convocazione del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione affinché assumano gli opportuni provvedimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge (Norma Q.5.10.).

Nelle stesse ipotesi, il collegio sindacale o almeno la maggioranza dei suoi componenti possono convocare direttamente l'assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge (Norma Q. 5.11.).

Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non siano rilevati o rilevabili nel corso della riunione ma solo successivamente, i sindaci segnalano tempestivamente tale violazione all'organo amministrativo affinché provveda, ovvero, in caso di inerzia, all'assemblea, affinché assuma gli opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui, nonostante i rilievi formulati dall'organo di controllo, l'organo amministrativo abbia assunto decisioni censurabili, il collegio sindacale può chiedere che venga riconvocato il consiglio di amministrazione per stimolare nuove riflessioni su quanto deliberato, prima di assumere la decisione collegiale di impugnare le delibere consiliari. In caso di inerzia degli organi sociali, qualora la deliberazione assunta integri irregolarità, il collegio sindacale può esercitare i poteri reattivi che l'ordinamento gli riconosce (Norma Q.6.), ivi inclusa l'impugnativa prevista dall'art. 2388 c.c.

Ricorrendone i presupposti, trovano applicazione le indicazioni fornite *sub* Q.3.9. e *sub* Q.6.5.



Norma Q.4.3. Partecipazione alle riunioni dei comitati endoconsiliari

Principi

Ai fini dell'adempimento del dovere di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano alle riunioni dei comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione.

Riferimenti

Codice di Corporate Governance, 2020, art. 3, Raccomandazione 17.

Criteri applicativi

Il presidente del collegio sindacale, o altro componente da lui designato, partecipano ai lavori del comitato controllo e rischi.

È opportuno che i sindaci assistano alle riunioni di ciascun comitato endoconsiliare.

L'attiva partecipazione ai comitati endoconsiliari, date le funzioni e le attività loro affidate, consente ai sindaci di acquisire flussi informativi ulteriori rispetto a quelli rivenienti dalla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché di vigilare sul corretto funzionamento del governo societario.

I sindaci che assistono alle riunioni e ai lavori dei comitati sono tenuti a dare notizia delle informazioni acquisite agli altri componenti del collegio sindacale.



Q.5. Poteri del collegio sindacale

Norma Q.5.1. Atti di ispezione e controllo

Principi

I sindaci, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge, procedono, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Riferimenti

Art. 151 t.u.f.; Codice di corporate Governance, 2020, art. 6, Raccomandazione 32.

Criteri applicativi

I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa esser loro eccepito, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Tali poteri sono esercitati, di norma, in via collegiale, poiché l'espletamento di ispezioni e controlli costituisce attività pro-pedeutica e complementare al regolare, coordinato e informato funzionamento del collegio sindacale, nonché all'assunzione di decisioni che, in ogni caso, devono avere il carattere della collegialità.

Qualora un sindaco ritenesse comunque di procedere autonomamente ad atti di ispezione e controllo, è necessario che ne dia preventiva informazione scritta agli altri componenti. Gli atti di ispezione e controllo, i riscontri e i risultati ottenuti sono oggetto di verbalizzazione.



Norma Q.5.2. Acquisizione delle informazioni dagli amministratori

Principi

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie circa l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Tale potere può essere esercitato anche con riferimento a società controllate.

Il collegio sindacale ottiene periodica informazione dagli organi delegati sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società e da sue controllate.

Il collegio sindacale è informato dagli amministratori di potenziali conflitti di interessi.

Ai fini dell'adempimento della funzione di vigilanza il collegio sindacale è destinatario di obblighi informativi da parte degli amministratori specificatamente individuati dalla legge o dallo statuto.

Riferimenti

Artt. 150, co. 1, 151 t.u.f., Codice di Corporate Governance, 2020, artt. 1 e 6.

Criteri applicativi

Con riferimento alle società controllate, le informazioni possono essere richieste anche direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società.

I dati e le informazioni fornite dagli amministratori sia a seguito degli obblighi di informazione cui sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte del collegio sindacale possono, tra l'altro, riguardare:

- l'assetto organizzativo ed amministrativo-contabile della società;
- il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- l'attività svolta e le operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate;
- i segnali normativamente previsti al fine della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative al riguardo²²;
- le operazioni infragruppo e con parti correlate;

²² Cfr. art. 3 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.



- le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi o che siano effettuate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Tali informazioni sono fornite in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o dei comitati endoconsiliari.

Le fonti informative del collegio sindacale sono rappresentate da tutte le comunicazioni di cui lo stesso è destinatario in base ai flussi informativi previsti dalla governance aziendale, dallo statuto o dal codice di corporate governance adottato dalla società.

Il collegio sindacale verifica l'adempimento dei doveri informativi a carico degli amministratori e, in caso di omissione, verbalizza la violazione e sollecita questi ultimi a provvedere. Nel caso in cui le informazioni fornite siano ritenute dal collegio sindacale insufficienti, il collegio sindacale invita gli amministratori a sanare la carenza informativa.



Norma Q.5.3. Scambio di informazioni con la società di revisione legale

Principi

Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale scambia informazioni con la società di revisione legale, nel corso di esecuzione della revisione.

Riferimenti

Art. 150, co. 3, t.u.f.; art. 19 d.lgs. n. 39/2010; art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014; Principio di revisione (ISA Italia) 250 B, 700 revised, 701, 507 revised; art. 3 d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale e la società di revisione legale devono stabilire e praticare lungo l'intera durata dei loro mandati una relazione costante, scambiandosi reciprocamente e periodicamente informazioni acquisite nell'espletamento dei rispettivi compiti.

Salvo casi specifici che richiedano maggiore frequenza, il collegio sindacale incontra la società di revisione periodicamente nel corso dell'esercizio e scambia informazioni con quest'ultima in occasione delle diverse fasi che caratterizzano l'attività di revisione. In tali occasioni il collegio sindacale riceve dal revisore informazioni in ordine agli esiti delle verifiche periodiche effettuate circa la regolare tenuta della contabilità sociale (cfr. ISA Italia 250 B).

In considerazione della continua evoluzione delle responsabilità e dei compiti sia del collegio sindacale sia della società di revisione è necessario definire un percorso di rafforzamento e miglioramento continuo dei flussi informativi tra collegio e società di revisione, anche con particolare focus sull'*audit quality*.

In particolare, è buona prassi programmare riunioni non solo con partner e manager responsabili del lavoro di revisione, ma altresì con *quality partner* e specialisti utilizzati nel corso dell'audit, quali ad esempio attuari, esperti di *impairment test*, fiscalisti.

Nell'ambito del monitoraggio sulla revisione legale, come descritto nella Norma Q.3.6., al fine di analizzare l'impianto metodologico adottato dal revisore e gli esiti dell'attività di revisione, il collegio sindacale acquisisce periodicamente dalla società di revisione legale informazioni su:

- generale portata e pianificazione della revisione;
- esecuzione del lavoro di revisione;



- risultati significativi emersi dalla revisione legale.

Il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, acquisisce dalla società di revisione legale:

- conferma annuale dell'indipendenza ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2), lett. a) del Regolamento (UE) n. 537/2014 e ai sensi del paragrafo 17 del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 260;
- la relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014;
- la relazione di revisione legale sul bilancio d'esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato e, ove redatta, sulla relazione finanziaria semestrale;
- l'eventuale attestazione ex art. 3, co. 10, d.lgs. n. 254/2016;
- eventuali relazioni di revisione richieste per scopi specifici;
- le comunicazioni alla direzione contenenti osservazioni, commenti e raccomandazioni (cd. lettere di suggerimenti).

È opportuno che tali relazioni siano comunicate al collegio sindacale in tempo utile a consentire l'espressione di un consapevole giudizio, ai fini dell'elaborazione della relazione all'assemblea dei soci.

In particolare, in caso di emissione di relazioni che riportino richiami d'informativa, il collegio sindacale si attiva affinché questi ultimi siano portati alla sua attenzione con congruo anticipo, affinché possa valutare se tenerne conto nella propria relazione.

Sono altresì oggetto di scambio, nei limiti dei rispettivi compiti, gli aspetti che il collegio prende in considerazione per effettuare l'analisi dell'impianto metodologico adottato dalla società di revisione e dettagliati nella Norma Q.3.6.

Il collegio sindacale e la società di revisione segnalano reciprocamente con tempestività eventuali informazioni di cui venissero a conoscenza durante la propria attività che possano comportare violazioni normative, rilevanti carenze nel sistema di controllo e minacce o dubbi significativi per la continuità aziendale, adeguatezza degli assetti organizzativi; svolgimento di operazioni atipiche e/o inusuali, incluse quelle con parti correlate; rischi di frode. In tali casi, il collegio intensifica lo scambio informativo con la società di revisione.



Norma Q.5.4. Acquisizione delle informazioni in merito al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Principi

Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza ed anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il collegio sindacale acquisisce informazioni relative a sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato dalla società.

Riferimenti

Art. 150, co. 4, 151, co. 2, t.u.f.; Codice di Corporate Governance, 2020, art. 6, Raccomandazioni 36 e 37.

Criteri applicativi

Il corretto funzionamento del sistema di controllo e di gestione dei rischi si incentra sull'interazione fra gli organi di governo, le funzioni e le diverse strutture aziendali.

Pertanto, il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nell'ambito della vigilanza sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verifica il funzionamento di un adeguato sistema di comunicazione a supporto ai processi decisionali e di controllo e, quindi, a sua volta deve poter fare affidamento su uno strutturato sistema di flussi informativi da parte dell'organo di gestione e dalle funzioni aziendali di controllo.

Il collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in conformità a quanto previsto dalla Norma Q.3.5.

In particolare, il collegio sindacale acquisisce:

- informazioni relative alla struttura del controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR);
- informazioni sulla adozione ed implementazione della politica del rischio (*Risk Policy*) e quindi sull'insieme delle istruzioni approvate dagli organi di governo che definiscono con sufficiente dettaglio operativo la percezione e l'atteggiamento dell'azienda (appetito al rischio o *Risk Appetite*) nei confronti della gamma dei rischi che deve affrontare e gestire;
- le relazioni o i rapporti periodici afferenti al controllo interno e di gestione dei rischi predisposte dalle funzioni aziendali;
- informazioni relative ai rischi di violazioni della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di amministrazione-contabile e del sistema di controllo interno, di inosservanza delle regole di



governo societario e di inadeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate ovvero relative a fatti censurabili o irregolarità riscontrate;

- ogni informazione ritenuta rilevante o utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Il collegio sindacale scambia informazioni con tutte le funzioni di controllo. In particolare, dalla funzione dell'*internal audit* acquisisce informazioni circa l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e gestione dei rischi (Norma Q.3.5.).



Norma Q.5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001

Principi

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dall'organismo di vigilanza in merito al compito ad esso assegnato dalla legge di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e sul suo aggiornamento.

Il collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo tra l'organismo di vigilanza, l'organo amministrativo e lo stesso collegio sindacale.

Riferimenti

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; Codice di Corporate Governance, 2020, art. 6, Raccomandazione 33.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale verifica l'istituzione dell'organismo di vigilanza.

In presenza dell'organismo di vigilanza e nel caso in cui esso non coincida con il collegio sindacale, quest'ultimo acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all'autonomia e all'indipendenza necessarie per svolgere efficacemente l'attività assegnata all'organismo di vigilanza.

Nel caso in cui uno o più componenti dell'organismo di vigilanza siano stati scelti fra i sindaci della società, questi ultimi svolgono una funzione di raccordo tra collegio sindacale e organismo di vigilanza contribuendo a efficientare il flusso informativo.

Nel caso in cui la funzione di organismo di vigilanza sia attribuita al collegio sindacale (art. 6, co. 4-bis, del d.lgs. n. 231/2001), le due funzioni rimangono distinte, pur se coordinate fra loro, e delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di organismo di vigilanza deve pertanto fornirsi evidenza in verbali e in carte di lavoro distinti rispetto al libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (e alle relative carte di supporto).

Il collegio sindacale acquisisce dall'organismo di vigilanza le informazioni relative al funzionamento del modello organizzativo adottato dalla società²³. Il collegio sindacale può sta-

²³ Nelle società quotate si presuppone l'adozione del modello 231, così come il relativo aggiornamento ed eventuale implementazione in relazione alle variazioni dell'attività d'impresa e dell'elenco dei reati presupposto. La mancata adozione del modello è relegata a casi eccezionali nei quali la (comunque doverosa) mappatura delle aree di rischio potenziale consente di ritenere insussistente o altamente improbabile il rischio di commissione di reati presupposto.



bilire con l'organismo di vigilanza termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno.

Il collegio sindacale verifica che il modello organizzativo preveda flussi informativi dall'organismo di vigilanza al collegio sindacale, specificandone termini e modalità, con reciproco scambio di informazioni in merito a profili di comune interesse inerenti alle rispettive attività.

Anche a tutela della continuità aziendale, il collegio deve verificare l'istituzione di adeguati flussi informativi tra l'organismo di vigilanza e gli organi di amministrazione e controllo ed esaminare la relazione – semestrale o annuale – presentata dall'organismo di vigilanza relativa all'attività svolta e al Piano o Programma di attività per l'esercizio successivo²⁴.

²⁴La necessità che il collegio sindacale dedichi attenzione alla istituzione del modello organizzativo e all'efficace ed effettiva operatività dello stesso è determinata anche dalla rilevanza del sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 231/2001 che, con diverse misure anche di natura interdittiva, potrebbe incidere sulle prospettive di continuità aziendale.



Norma Q.5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate

Principi

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio sindacale, al fine di acquisire conoscenza sull'attività complessivamente esercitata dalla società, vigila sull'attività svolta per tramite delle società controllate, acquisendo e scambiando informazioni con gli organi amministrativi e di controllo di queste ultime.

Riferimenti

Art. 151, co. 1 e 2, t.u.f.

Criteri applicativi

In caso di situazioni di controllo la funzione di vigilanza del collegio sindacale si estende anche all'attività svolta dalla società attraverso le società controllate italiane ed estere (Norma Q.3.6.). Particolare attenzione è posta all'esame delle operazioni infragruppo.

In particolare, il collegio sindacale può:

- chiedere agli amministratori della società (anche con riferimento a determinati affari) notizie relative alle società controllate;
- scambiare informazioni con gli organi di amministrazione e con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate.

A tal fine, il collegio sindacale concorda con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti prevedendo, eventualmente, incontri periodici. In presenza di società controllate estere, è opportuno che il collegio individui gli organi e le funzioni di controllo in grado di porre in essere un efficace scambio informativo afferente la società controllata estera.

Possono essere oggetto di reciproco scambio le informazioni ritenute utili ad adempiere le funzioni di propria competenza. In particolare, sono da considerarsi rilevanti le informazioni relative a:

- funzionamento dei sistemi di controllo e gestione dei rischi;
- andamento generale dell'attività sociale;
- eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività di vigilanza.



Qualora nelle società controllate non sia nominato un organo di controllo, il collegio sindacale della controllante scambia di informazioni con l'organo di amministrazione di queste società (cfr. Norma Q.2.2.).

Al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di controllo sulla società e la circolazione dell'informazione, si ritiene utile che nel collegio sindacale delle principali società controllate, tenuto conto della dimensione e della complessità del gruppo, possa essere presente almeno un sindaco della società controllante, sempre che il complessivo impegno risultante in termini di tempo sia considerato da quest'ultimo sostenibile e venga verificata la sussistenza del requisito dell'indipendenza sulla base delle indicazioni fornite nella Norma Q.1.4.



Norma Q.5.7. Acquisizione di informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Principi

Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Riferimenti

Artt. 150, co. 4, 151, co. 2, 154-bis t.u.f.; Codice di Corporate Governance, 2020, art. 6, Raccomandazione 35; Allegato 3 C-

ter Regolamento Emittenti; legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Criteri applicativi

Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari informazioni relative al sistema di controllo interno inerente all'informativa finanziaria, al piano delle attività previste al fine del rilascio delle attestazioni di competenza, alla valutazione di adeguatezza delle risorse interne ed esterne a disposizione, all'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell'impresa, e all'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio, nonché alla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed alla sua idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'emittente.

Il collegio sindacale acquisisce, altresì, informazioni sull'attività svolta dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tenuto ad attestare che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento, del risultato della gestione e della situazione dell'emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'emittente è esposto.

In particolare, il collegio sindacale acquisisce dal dirigente preposto a tale funzione:

- informazioni relative alle procedure amministrative e contabili adottate dalla società per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nonché sulla loro adeguatezza e sulla loro effettiva applicazione;



- ulteriori informazioni relative:
 - alla definizione della materialità ovvero del parametro quantitativo utilizzato al fine della individuazione delle voci/informazioni rilevanti;
 - alla identificazione del perimetro delle società e dei processi all'interno del quale effettuare l'analisi e la valutazione del sistema di controllo interno dell'informativa finanziaria;
 - alla valutazione dell'adeguatezza del disegno del sistema dei controlli previsti dalle procedure amministrative e contabili;
 - al piano dei test (manuali e automatici) previsti al fine del rilascio delle attestazioni di competenza, ovvero il piano delle attività di verifica dell'effettiva operatività dei controlli presenti nelle procedure amministrative e contabili. Attività di verifica che possono includere l'applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per il controllo massivo del sistema transazionale alimentante le scritture contabili;
 - allo svolgimento di sessioni di formazione finalizzate a promuovere la cultura e la conoscenza del sistema di controllo interno dell'informativa finanziaria all'interno dell'emittente;
 - al sistema delle attestazioni interne comunicate al dirigente preposto e contenenti le valutazioni del disegno e dell'operatività dei controlli definiti nelle procedure amministrative e contabili, l'indicazione di eventuali criticità emerse e dei relativi piani di azioni correttive, la conferma della ragionevolezza dei metodi di valutazione e delle assunzioni rilevanti utilizzati nella determinazione delle stime contabili, la non conoscenza di casi di frode o di sospetta frode;
 - all'adeguatezza dei mezzi tecnici e delle risorse umane a disposizione del sistema amministrativo e contabile;
 - al completo accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla produzione dei documenti contabili;
 - ad eventuali anomalie riscontrate nell'operatività delle procedure amministrative e contabili, nonché ai rischi identificati e alle procedure definite per la gestione e il contenimento degli stessi;
 - alle modalità di implementazione del modello di attestazione di cui all'Allegato 3 C-ter del Regolamento Emittenti.

Il collegio sindacale può stabilire con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno. Salvo casi specifici che pos-



sono richiedere incontri più frequenti, è opportuno che il collegio sindacale incontri almeno semestralmente il dirigente preposto, assicurandosi di ricevere dallo stesso la relazione informativa periodica.

In ordine al parere del collegio sindacale sulla nomina del dirigente preposto si rinvia alla Norma Q.7.1.



Norma Q.5.8. Acquisizione di informazioni da comitati endoconsiliari

Principi

Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dai comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione, oltre che dalle funzioni preposte ai controlli.

Riferimenti

Art. 150, co. 4, t.u.f.; artt. 2381, 2386, 2390 c.c.; Codice di Corporate Governance, 2020, art. 3, Principio XII, Raccomandazioni

16 e 18; art. 5, Raccomandazione 26.

Criteri applicativi

I comitati istituiti in seno al consiglio di amministrazione rappresentano un importante interlocutore per il collegio sindacale in quanto essi, per quanto di propria competenza, sono preposti alle attività istruttorie, propositive e consultive in materia di nomine, remunerazioni, controllo e rischi.

È dunque opportuno che il collegio sindacale stabilisca con i comitati istituiti dalla società termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di sedute congiunte nel corso dell'anno.

Alle riunioni e ai lavori dei comitati assiste di norma il presidente del collegio sindacale o altro sindaco, designato dal collegio stesso. In ogni caso, anche gli altri sindaci possono assistervi (Norma Q.4.3.). Alle riunioni del comitato controllo e rischi partecipa il presidente o altro componente da lui designato.

Nel caso in cui i sindaci non siano tutti presenti ai lavori dei comitati endoconsiliari, è opportuno che il presidente o il sindaco presente, ne riferisca i contenuti più rilevanti nella prima riunione utile del collegio.

Con riferimento al comitato per le nomine, il collegio sindacale può acquisire informazioni relative:

- ai pareri resi dal comitato in merito alla dimensione e alla composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione;
- alle attività svolte dal comitato con riferimento all'autovalutazione annuale dell'organo amministrativo;



- alle raccomandazioni in merito alle figure manageriali e professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna;
- alle raccomandazioni rivolte al consiglio di amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o di controllo di altre società quotate in mercati regolamentati, di società finanziarie, bancarie, assicurative o, comunque, di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società;
- alle raccomandazioni rivolte al consiglio di amministrazione in merito a eventuali fattispecie problematiche connesse all'applicazione del divieto di concorrenza previsto a carico degli amministratori dall'art. 2390 c.c., qualora l'assemblea, per esigenze di carattere organizzativo, abbia autorizzato in via generale e preventiva deroghe a tale divieto;
- alle raccomandazioni rivolte al consiglio di amministrazione di candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori (art. 2386, co. 1, c.c.), assicurando il rispetto delle prescrizioni di legge e di statuto, nonché quelle sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle quote riservate al genere meno rappresentato;
- ai pareri resi al consiglio di amministrazione in caso di predisposizione del piano per la successione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategica.

Similmente, il collegio sindacale può acquisire informazioni inerenti alle attività svolte dal comitato nomine nel caso in cui lo statuto sociale consenta al consiglio di amministrazione uscente la presentazione di una lista di amministratori per l'elezione nel consiglio di amministrazione da parte della assemblea dei soci, avendo riguardo a quanto disposto dalla Consob in materia.

Con riferimento al comitato per la remunerazione, il collegio sindacale può acquisire informazioni e chiarimenti in merito:

- alla politica per la remunerazione adottata dalla società;
- al raggiungimento degli obiettivi di performance;
- ai pareri del comitato sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione (anche al fine dell'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 2381 c.c.);
- alle intese contrattuali che consentano alla società di chiedere la restituzione, o di trattenere somme oggetto di differimento, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione;



- alle regole per l'eventuale erogazione di indennità per la cessazione del rapporto di amministrazione;

Ove istituito in seno al consiglio di amministrazione un comitato sostenibilità, il collegio sindacale può acquisire informazioni in merito:

- all'integrazione della sostenibilità nelle strategie e nella cultura dell'azienda;
- alle attività svolte per allineare processi e procedure aziendali ai contenuti della tassonomia EU delle attività sostenibili;
- alle attività svolte per promuovere la cultura della valorizzazione delle diversità;
- alle attività svolte con riferimento alla dichiarazione di carattere non finanziario (cfr. Norma Q.3.8).



Norma Q.5.9. Acquisizione di informazioni dal comitato controllo e rischi

Principi

Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dal comitato controllo e rischi.

Riferimenti

Art. 150, co. 4, t.u.f.; Codice di Corporate Governance, 2020, Art. 6, Raccomandazione 37.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale scambia tempestivamente con il comitato controllo e rischi le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

Il collegio sindacale può acquisire dal comitato controllo e rischi informazioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato dalla società.

Ai lavori del comitato rischi partecipa il presidente del collegio sindacale ovvero altro componente del collegio da lui designato. In ogni caso, è auspicabile la partecipazione dell'intero collegio quando possibile. Può essere utile organizzare periodicamente riunioni congiunte tra il comitato controllo e rischi e il collegio sindacale particolarmente su temi di comune interesse, ciascuno per i propri ambiti di competenza.

Il collegio sindacale acquisisce informazioni sull'attività svolta dal comitato a supporto dell'organo di amministrazione, in particolare, con riguardo:

- alla valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi riguardanti la sua adeguatezza, efficacia e funzionamento, nonché le eventuali anomalie riscontrate nell'operatività delle procedure di controllo e di gestione dei rischi, i rischi identificati e le procedure definite per la gestione e il contenimento degli stessi anche al fine di monitorare la continuità aziendale;
- alla valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili, e nel caso di gruppo, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- alla valutazione dell'idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e non finanziaria a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite;
- ai pareri rilasciati al consiglio d'amministratore inerenti al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e in particolare circa la identificazione dei principali rischi aziendali;



- alle relazioni periodiche esaminate, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di *internal audit*;
- all'autonomia, all'adeguatezza, all'efficacia e all'efficienza della funzione di *internal audit*;
- alle eventuali verifiche richieste alla funzione di *internal audit*;
- all'attività pianificata in ordine all'accertamento dell'adeguatezza e il concreto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quella svolta.



Norma Q.5.10. Potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo

Principi

Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti, convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo formulando, se del caso, proposte e osservazioni.

Riferimenti

Art. 151, co. 2, t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci, anche individualmente, possono convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo della società.

I sindaci, allorché provvedano a convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

Il potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo è esercitato, di norma, in via collegiale. In tal caso, la convocazione è deliberata dal collegio sindacale.

Qualora un componente del collegio sindacale ritenga comunque di procedere alla convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo deve informare preventivamente gli altri componenti del collegio della convocazione e dei termini della stessa.

Il collegio può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla convocazione (redazione dell'avviso di convocazione e alla comunicazione dello stesso).

Il collegio sindacale redige l'ordine del giorno e predisponde una specifica relazione scritta da proporre al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo.



Norma Q.5.11. Potere di convocazione dell'assemblea dei soci

Principi

Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti, convoca l'assemblea dei soci formulando, se del caso, proposte e osservazioni.

Riferimenti

Art. 151, co. 2, t.u.f.; art. 2631 c.c.

Criteri applicativi

I sindaci, allorché provvedano a convocare l'assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

Nell'ipotesi in cui i sindaci ravvisino, nello svolgimento delle proprie funzioni, fatti censurabili, il potere ad esercizio doveroso di convocazione presuppone una preventiva valutazione in ordine alla loro gravità e alla necessità di coinvolgere gli azionisti.

Il potere di convocazione dell'assemblea è esercitato, di norma, in via collegiale. In tal caso, la convocazione è deliberata dal collegio sindacale e resta un rimedio di carattere eccezionale.

Qualora due componenti del collegio sindacale ritenessero comunque di procedere alla convocazione dell'assemblea, devono dare tempestiva informazione scritta agli altri componenti della convocazione e dei termini della stessa, sollecitando l'adozione di una delibera dell'organo al riguardo, definendo gli argomenti e i fatti che si ritenga opportuno sottoporre all'attenzione degli azionisti in assemblea.

Il collegio può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla convocazione dell'assemblea (redazione dell'avviso di convocazione e comunicazione dello stesso).

Il collegio sindacale redige l'ordine del giorno e predispone una specifica relazione scritta da proporre all'assemblea dei soci.

Qualora la legge o lo statuto non prevedano un termine entro il quale convocare l'assemblea, la convocazione si considera omessa quando siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori o i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione dell'assemblea.



Q.6. Riscontro e denuncia di fatti censurabili

Norma Q.6.1. Riscontro di fatti censurabili

Principi

Il collegio sindacale nei casi in cui riscontri fatti censurabili esercita i poteri di reazione ad esso attribuiti dalla legge.

Riferimenti

Artt. 2406, co. 2, 2408, 2409 c.c.; artt. 149, co. 3, 152 t.u.f.; art. 3 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, quando riscontra fatti determinanti:

- violazioni della legge, dello statuto, dei regolamenti della società o dei principi di corretta amministrazione;
- inadeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema amministrativo-contabile e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi e nel processo di informativa finanziaria e di informativa sulla sostenibilità;
- inosservanza delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento cui la società abbia dichiarato di attenersi;
- inadeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate italiane o estere;
- irregolarità nella gestione;
- informativa societaria lacunosa o incompleta;
- ne dà tempestiva notizia all'organo di amministrazione affinché sia adottato un piano di azioni correttive, del quale il collegio monitora l'attuazione e l'efficacia nel corso dell'incarico.

Laddove, a seguito dell'attività di vigilanza, i sindaci riscontrino situazioni di inosservanza delle norme di legge, delle prescrizioni dello statuto e/o di disposizioni regolamentari, nonché di violazione dei principi di corretta amministrazione, nonché l'inefficacia o l'inefficienza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) anche ai fini della tempestiva rilevazione della crisi di impresa, nonché il compimento di irregolarità nella gestione, i medesimi sono chiamati ad attivarsi in relazione ai poteri di reazione che l'ordinamento loro concede.



Norma Q.6.2. Denuncia ex art. 2408 c.c.

Principi

Il collegio sindacale indaga sui fatti censurabili denunciati dai soci e ne riferisce all'assemblea.

Riferimenti

Art. 2408 c.c.

Criteri applicativi

Nel caso in cui un socio o più soci denunzino a norma di legge o di statuto fatti censurabili al collegio sindacale, i sindaci esaminano tempestivamente la denuncia al fine di valutarne la fondatezza.

In primo luogo, deve essere valutata la procedibilità della denuncia, sia sotto il profilo soggettivo –legittimità del denunciante – sia oggettivo.

Se la denuncia risulta procedibile, il collegio svolge opportuna istruttoria, se del caso anche con il supporto delle strutture aziendali, e, laddove la stessa appaia fondata, richiede agli amministratori di adottare opportuni provvedimenti.

In caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità o qualora vi sia urgente necessità di provvedere procede alla convocazione dell'assemblea, alla quale presenta una propria circostanziata relazione sulle indagini svolte e sui relativi riscontri (Norma Q.5.11.).

In ogni caso, se i fatti riscontrati a seguito della denuncia da parte dei soci integrano irregolarità, il collegio sindacale comunica le irregolarità riscontrate alla Consob (Norma Q.6.4.) e, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 t.u.f., può presentare la denuncia al tribunale (Norma Q.6.3.).

Se, al contrario, a seguito delle indagini esperite e alle azioni correttive intraprese, i fatti rilevati risultano sanati e ne sia evitato il ripetersi, ne dà notizia nella prima assemblea utile (senza, cioè, provvedere a una specifica e apposita convocazione), salva l'informativa alla Consob.

Nel caso in cui la denuncia, qualificata come ricevibile, appaia infondata, il collegio ne dà comunque notizia:



- nella prima assemblea utile, nel caso in cui la denuncia sia stata proposta da tanti soci che rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale, salvo che lo statuto non preveda percentuali minori di partecipazione;
- nella propria relazione annuale, qualora la denuncia sia stata presentata da un solo socio o da un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata.



Norma Q.6.3. Denuncia ex art. 2409 c.c.

Principi

Il collegio sindacale provvede alla denuncia al tribunale, in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

Riferimenti

Art. 2409 c.c.; art. 152 t.u.f.; art. 3 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è legittimato a presentare la denuncia al tribunale, quando nell'espletamento della funzione di vigilanza ha riscontrato o ha ragionevoli motivi per sospettare che l'organo amministrativo stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possano arrecare un danno alla società o alle società da essa controllate (italiane o estere).

Per attivare il procedimento previsto dall'art. 2409, le gravi irregolarità devono:

- a) riguardare la gestione della società;
- b) violare una o più disposizioni di legge;
- c) essere, al momento della denuncia, ancora suscettibili di arrecare un danno alla società o alle sue controllate.

La rilevanza delle irregolarità è valutata in relazione alla dimensione, alla complessità e alle altre caratteristiche della società.

La gravità delle irregolarità è valutata in rapporto agli effetti delle violazioni conseguenti sia agli atti che alle omissioni ascrivibili agli amministratori.

I comportamenti integranti gravi irregolarità devono essere idonei a produrre un danno patrimoniale alla società o alle sue controllate, anche potenziale.

Qualora i sospetti di gravi irregolarità non assumano la connotazione di fondatezza e gravità che determina l'immediata applicazione dell'art. 152 t.u.f., appare opportuno che i sindaci svolgano comunque preventivamente un'attenta attività di approfondimento e di verifica degli elementi che inducano a sospettare il compimento di irregolarità gestionali, se del caso anche in contraddittorio con gli stessi amministratori, e che diano preliminarmente corso a iniziative, volte a sollecitare l'adozione di opportuni e adeguati provvedimenti, quali:



- darne notizia a tutti gli amministratori (Norma Q.5.2.);
- sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ovvero dell'assemblea dei soci e, in caso di inerzia, convocare direttamente detti organi sociali (Norme Q.5.10. e Q.5.11.);
- darne comunicazione alla Consob.

Qualora tali procedure si rivelassero inefficaci e comunque in caso d'urgenza, il collegio sindacale procede senza indugio alla denuncia al tribunale.

È legittimato alla denuncia al tribunale il collegio, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi componenti. Presupposto della denuncia, pertanto, è una specifica delibera del collegio sindacale, con la quale, tra l'altro, il presidente (ovvero altro componente del collegio) deve essere autorizzato a conferire apposita procura alla lite a un difensore.

In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione della deliberazione assunta dal collegio, sia essa favorevole o meno a procedere, evidenzia il dissenso motivato.



Norma Q.6.4. Comunicazione alla Consob

Principi

Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Consob le informazioni in ordine alle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Riferimenti

Art. 149, co. 3 e 4, t.u.f.; art. 152, co. 2, t.u.f.; art. 4 Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, adottato con delibera Consob del 18 gennaio 2018, pubblicato in

G.U. n. 21 del 26 gennaio 2018

Criteri applicativi

Se nell'espletamento della funzione di vigilanza ha riscontrato il compimento di irregolarità, il collegio sindacale trasmette alla Consob le pertinenti informazioni.

Le irregolarità oggetto della comunicazione devono essere riscontrate e non meramente denunciate.

Le irregolarità riscontrate devono attenersi agli ambiti in cui il collegio esercita la propria attività di vigilanza in ordine al continuo funzionamento e all'adeguatezza degli assetti, escludendo qualsiasi valutazioni in merito alla rilevanza di tali violazioni.

Il collegio sindacale può dotarsi di linee guida per definire preventivamente il processo cui attenersi per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Consob; è opportuno comunicare alla Consob preventivamente dette linee guida.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, possono ricomprendersi irregolarità riguardanti:

- le informazioni *price sensitive* o comunque oggetto di comunicazione al mercato;
- il dovere di mantenere assetti adeguati anche in funzione di rilevazione tempestiva della crisi;
- le operazioni con parti correlate;
- il non corretto funzionamento degli organi sociali e la non corretta attuazione delle regole di governo societario;
- le disposizioni previste dal d.lgs. n. 254/2016 e successive modificazione e integrazioni (cfr. Norma Q.3.8.)



- le circostanze sintomatiche di carenze del sistema di controllo interno e amministrativo contabile e del processo di informativa finanziaria.

L'informazione riveste natura di urgenza e, quindi, può essere legittimamente comunicata a prescindere da qualunque iniziativa preventiva o informativa nei confronti degli organi sociali o da qualsiasi contestazione agli interessati.

Nei casi più gravi e se ne ricorrono i presupposti, dette irregolarità possono essere oggetto di denuncia al tribunale ex art. 152, co. 2, t.u.f. (Norma Q.6.3.).

Le comunicazioni sono oggetto di delibera del collegio sindacale; sono trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e sono trasmesse alla Consob, senza indugio dopo la riunione del collegio sindacale nel corso della quale il collegio abbia accertato, tenuto conto degli esiti delle verifiche effettuate, l'esistenza dell'irregolarità, unitamente ai verbali delle riunioni, alla documentazione inerente agli accertamenti svolti, nonché a ogni altra utile documentazione. In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione della deliberazione assunta dal collegio, sia essa favorevole o meno a procedere, evidenzia il dissenso motivato.

In caso di inerzia dell'organo nel trasmettere alla Consob tutta la documentazione inerente alle irregolarità che siano state accertate dal collegio, alla trasmissione, può provvedere ciascun sindaco individualmente.



Norma Q.6.5. Azione di responsabilità

Principi

Il collegio sindacale può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati alla società.

Riferimenti

Art. 2393 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno alla società.

L'azione di responsabilità può essere promossa nel caso in cui una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discenda da un atto, una delibera, una decisione, un'omissione i cui effetti non possano essere eliminati, ricorrendo preventivamente agli altri strumenti specifici già previsti dall'ordinamento.

In particolare, è opportuno che l'azione sia tempestivamente promossa quando il suo eventuale ritardo possa aggravare le conseguenze degli eventi dannosi.

La deliberazione per promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio con apposito verbale del collegio e l'eventuale dissenso di uno o più componenti del collegio deve essere verbalizzato.



Q.7 Pareri e proposte del collegio sindacale

Norma Q.7.1. Pareri e proposte del collegio sindacale

Principi

Al collegio sindacale è richiesto di esprimere pareri o proposte in presenza di determinate operazioni e delibere espressamente indicate dalla legge

Riferimenti

Artt. 2357, 2365, co. 2, 2378, co. 4, 2386, 2389, 2437-ter, 2446, 2482-bis c.c.; art. 154-bis t.u.f.; art. 13 d.lgs. 9 aprile 1991, n.

127; artt. 13, 19 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; art. 3, co. 8, d.lgs. 30 dicembre 2016 n. 254; Codice di Corporate Governance,

2020, artt. 5, Raccomandazione 36.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura sia propositiva che consultiva.

Tale attività del collegio sindacale è dovuta nei seguenti casi:

- nomina per cooptazione di uno o più amministratori (art. 2386 c.c.);
- determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389, co. 3, c.c.). In tal caso, i sindaci verificano, altresì, la coerenza delle proposte con la politica della società in tema di remunerazione²⁵;
- selezione, nomina, revoca e cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti;
- nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis, co. 1, t.u.f.);
- congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.);
- relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (art. 2446 c.c. e art. 74 Regolamento Emittenti);
- rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (artt. da 165-quater, 165-quinquies, 165-sexies t.u.f.);

²⁵ Come elaborata dal consiglio di amministrazione; cfr. art. 5 Codice di Corporate Governance.



- pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori;
- parere nel caso in cui sia necessario attivare presidi alternativi in caso di operazioni con parti correlate;
- parere obbligatorio rilasciato nei casi in cui l'organo di amministrazione intenda omettere nella dichiarazione non finanziaria di cui al d.lgs. n. 254/2016 le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa (art. 3, co. 8, d.lgs. n. 254/2016);

In caso di società che abbiano dichiarato di aderire a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, il collegio sindacale è tenuto a rilasciare i pareri previsti dalle regole di governo societario contenute in detti codici.

L'espressione di un parere da parte del collegio sindacale è prevista nel Codice di Corporate Governance con riferimento alle seguenti attività di competenza del consiglio d'amministrazione:

- approvazione del piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit*;
- valutazione dei risultati esposti dalla società di revisione legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo;
- valutazione da parte del comitato controllo e rischi sul corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, sulla loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.

In occasione del rilascio di pareri o di osservazioni, il collegio sindacale provvede a ricostruire l'iter decisionale dell'organo amministrativo (o di altro organo sociale), esaminando la documentazione che quest'ultimo deve trasmettere; il collegio verifica che siano stati svolti i controlli e osservati i termini eventualmente previsti dalla legge, che dai controlli non siano emerse irregolarità e che siano stati rispettati gli adempimenti previsti per l'operazione o l'attività in esame; al di fuori dei casi in cui l'ordinamento preveda particolari formalità che rendono necessaria la forma scritta²⁶, il collegio esprime il proprio parere nelle forme che ritiene più opportune.

Nel caso in cui il collegio esprima un parere negativo ovvero concluda circa la impossibilità ad esprimerlo, il parere deve essere sorretto da valide motivazioni.

²⁶ Ai sensi dell'art. 9 d.m. 28 dicembre 2012, n. 261, gli EIP sono tenuti a trasmettere a Consob il parere rilasciato dall'organo di controllo nei casi di cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale.



Q.8. Attività del collegio sindacale per la selezione della società di revisione legale

Norma Q.8.1. Responsabilità della procedura volta alla selezione della società di revisione legale

Principio

Il collegio sindacale è responsabile della procedura volta alla selezione della società di revisione legale e, in quanto tale, predispone una raccomandazione motivata sulla società di revisione da designare.

Riferimenti normativi

Artt. 13, 17, 19 d.lgs. n. 39/2010; artt. 5, 16 Regolamento (UE) n. 537/2014.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, è il responsabile della procedura di selezione della società di revisione.

Il collegio sindacale si dota di adeguate procedure volte a vigilare sia la fase di predisposizione del processo, sia la fase di vera e propria selezione della società di revisione legale.

Nella fase di programmazione del processo di selezione vigila che:

- la società predisponga, con criteri trasparenti e non discriminatori, una procedura scritta di selezione delle società di revisione;
- la procedura individui criteri di valutazione oggettivi, anche tramite un *assessment checklist* e un modello di *scoring* che consenta di accordare priorità alle caratteristiche tecniche;
- la società predisponga documenti ed informazioni che consentano di comprendere l'attività svolta dalla società e l'estensione e la tipologia dei servizi di revisione legale da effettuare²⁷;
- l'organizzazione della procedura di selezione non precluda in alcun modo la partecipazione da parte di revisori o società di revisione che hanno ricevuto nell'anno solare prece-

²⁷ Così da poter comprendere, ad esempio, se è presente un network adeguato di corrispondenti estere (in caso di controllate estere) e/o l'esperienza comprovata nel particolare settore di attività della società, ovvero un ufficio nella località in cui è ubicata la sede amministrativa, ovvero la disponibilità della società di revisione di mettere a disposizione un team dotato di competenze tipiche dell'attività svolta.



dente meno del 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da enti di interesse pubblico e sia conforme alle disposizioni di settore, ove previsto.

La procedura di selezione deve essere predisposta con criteri non discriminatori, ossia fornendo uguali possibilità di ottenere l'incarico a tutte le società di revisione, incluse quelle minori. Nella fase relativa alla selezione, il collegio vigila che:

- siano esaminate le proposte delle società di revisione pervenute a seguito dell'invito;
- siano rispettati i criteri predeterminati per la valutazione;
- sia predisposta una relazione conclusiva sugli esiti della procedura.

Il collegio sindacale convalida per iscritto le conclusioni espresse nella relazione conclusiva da parte della società.

Il collegio sindacale deve inoltre verificare che la società di revisione o altri membri della sua rete:

- non abbiano fornito nell'esercizio precedente all'inizio del nuovo mandato alcuni servizi *non-audit* vietati (cfr. art. 5, lett. e), Regolamento (UE) n. 537/2014);
- non forniscano servizi *non-audit* vietati fra l'inizio del periodo oggetto di revisione fino all'emissione della relazione di revisione.

Il collegio sindacale predisporre, infine, una raccomandazione motivata per il conferimento dell'incarico²⁸.

Nella raccomandazione, formalizzata per iscritto, il collegio sindacale deve:

- dichiarare che la raccomandazione non è stata influenzata da terzi parti e che non sono presenti clausole volte a limitare la scelta dell'assemblea;
- indicare almeno due possibili alternative per il conferimento dell'incarico;
- motivare le proprie scelte;
- esprimere una preferenza per una delle due alternative indicate, fornendone adeguata motivazione.

Il collegio sindacale formalizza la raccomandazione motivata nella proposta all'assemblea per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 39/2010.

Il collegio sindacale della società controllante vigila sulle procedure adottate dalle società controllate per la selezione e/o la nomina del soggetto incaricato della revisione legale del gruppo unitariamente inteso. Ferma restando la disciplina applicabile al caso concreto, il collegio sindacale della società controllante scambia informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate.

²⁸ Art. 16, comma 2, Regolamento (UE) n. 537/2014.



Q.9. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori

Norma Q.9.1. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori

Principi

I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell'organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Riferimenti

Artt. 2367, co. 1 e 2, 2385, co. 3, 2386, co. 5, 2354, co.4, 2359-quarter, 2406, co. 1, 2458, co. 2, 2446, 2485, 2487 c.c.; art.

146, co. 2-bis, t.u.f.

Criteri applicativi

In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a:

- eseguire le pubblicazioni previste dalla legge;
- convocare l'assemblea dei soci o le assemblee speciali;
- presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società. I sindaci eseguono presso l'ufficio del registro delle imprese le pubblicazioni – relative a denunce, comunicazioni o depositi previsti dalla legge – che non siano state eseguite dagli amministratori o che siano state eseguite in modo incompleto.

Il collegio sindacale esegue altresì l'iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione, ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva.

In caso di cessazione dell'organo amministrativo, il collegio sindacale provvede, inoltre, all'ordinaria amministrazione della società. In tali circostanze il collegio sindacale, oltre ad eseguire l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione degli amministratori, svolge le seguenti attività:

- provvede a convocare, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;



- compie gli atti di ordinaria amministrazione che si rendano necessari per la prosecuzione dell'attività.

Qualora il collegio sindacale provveda a convocare l'assemblea, lo stesso è tenuto a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza, preventiva comunicazione deve essere indirizzata a tutti gli amministratori in carica, affinché siano debitamente informati (Norma Q.5.10). Qualora l'assemblea, per qualsiasi ragione, non deliberi la nomina del nuovo organo amministrativo in un adeguato intervallo temporale, il collegio sindacale, constatata l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o la sua continuata inattività, chiede al tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

In caso di cessazione dell'organo amministrativo nella società in accomandita per azioni, il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ovvero allo scioglimento della società.

In caso di inerzia o di omissione da parte dell'organo amministrativo, i sindaci provvedono a chiedere al tribunale l'emissione dei provvedimenti relativi allo scioglimento e alla liquidazione della società.

È opportuno che il collegio, quando riscontri il ritardo da parte degli amministratori nell'eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare l'organo amministrativo. Se gli amministratori persistono nella loro inerzia, i sindaci chiedono al tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

I sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è ragionevolmente necessario affinché gli amministratori analizzino e maturino il proprio giudizio sulla causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 146, co. 2-bis, t.u.f., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori nella convocazione dell'assemblea speciale e qualora ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino l'uno per cento delle stesse, il collegio sindacale convoca l'assemblea dei possessori di azioni di risparmio o, in virtù del richiamo alla predetta norma da parte dell'art. 147-bis t.u.f., di azioni di differenti categorie.

A seguito dell'omissione o dell'inerzia dell'assemblea dei soci, il collegio sindacale richiede al tribunale l'esecuzione di determinate operazioni²⁹.

Anche in tali ipotesi, l'intervento suppletivo dei sindaci è, tuttavia, legittimato solo in caso di omissione degli amministratori.

²⁹ Tra le quali la riduzione del capitale sociale per perdite ex artt. 2446 c.c.; la riduzione del capitale sociale ex art. 2359-quater c.c.; la riduzione capitale sociale per acquisto azioni proprie in violazione dei limiti previsti dalla legge ex art. 2357, co. 4, c.c.



Q.10. Relazione all'assemblea dei soci

Norma Q.10.1. Struttura e contenuto della relazione del collegio sindacale

Principi

Il collegio sindacale ha l'obbligo di riferire all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività di vigilanza svolta nell'adempimento dei propri doveri mediante una relazione.

Nella relazione, il collegio sindacale illustra, inoltre, l'attività esercitata in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Il collegio sindacale fa osservazioni e proposte all'assemblea in ordine al bilancio di esercizio e alla sua approvazione, nonché sulle materie di propria competenza.

Riferimenti

Artt. 2391-bis, 2406, 2408, 2423, 2429, co. 3, c.c.; artt. 114, 122, 123-ter, 149, 150, 152, 153, 154-bis, 155, 156 t.u.f.;

Regolamento (UE) n. 537/2014; art. 19 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; art. 4, co. 7, d.lgs. n. 254/2016; art. 77, 89-bis Regolamento Emittenti; Comunicazione Consob n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001, successivamente integrata con Comunicazione n. DEM/3021582 del 4 aprile 2003 e Comunicazione n. DEM/6031329 del 7 aprile 2006; art. 3, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Criteri applicativi

La relazione annuale del collegio sindacale all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio è finalizzata principalmente a garantire un'informazione efficace e trasparente agli azionisti, al mercato, alle autorità di vigilanza e agli altri stakeholder rilevanti in ordine all'attività di vigilanza svolta.

Il collegio sindacale riferisce circa gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, evidenziandone gli elementi più significativi, nonché i fatti rilevanti accaduti durante l'esercizio sociale.

Il collegio sindacale riporta le violazioni, l'assenza o l'inadeguatezza delle azioni correttive intraprese, eventualmente riscontrate nel corso delle attività di vigilanza e comunicate ai sensi dell'art. 149, co. 3, t.u.f.



Riferisce, inoltre, sulle attività svolte ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 39/2010, delle correlate attività svolte in forza di quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 537/2014 e sulla vigilanza svolta sull'osservanza di quanto previsto dal d.lgs. n. 254/2016.

Di seguito si individuano la struttura e il contenuto di massima da osservarsi in sede di redazione della relazione predisposta dal collegio sindacale.

a. Titolo della relazione

"Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 153 t.u.f. e dell'art. 2429, co. 2, c.c.".

b. Destinatari della relazione

La relazione è indirizzata all'assemblea dei soci.

c. Contenuto

c1) Premessa: fonti normative, regolamentari e deontologiche

Il collegio sindacale riferisce sulla vigilanza svolta e sulle altre attività previste dall'ordinamento.

In particolare, riferisce sulle attività che è tenuto a svolgere nella veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile (Norma Q.3.6.; Norma Q.5.3.).

c2) Attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

Il collegio sindacale indica il numero di riunioni che ha svolto nel corso dell'esercizio, la partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, a quelle del comitato esecutivo e di altri comitati.

Da atto, inoltre, di aver vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla conformità di eventuali proposte in merito alla distribuzione di dividendi e di emissione di prestiti obbligazionari.

È opportuno che vi sia una specifica menzione in ordine all'osservanza degli obblighi informativi in materia di informazioni regolamentate, privilegiate o richieste dalle autorità di vigilanza (attestazioni, comunicazioni e conformità degli stessi agli schemi e contenuti previsti in particolare dalla Consob).



c3) Attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Il collegio sindacale riferisce che, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, ha ottenuto dagli amministratori, nel rispetto della periodicità normativamente prevista, le dovute informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell'esercizio dalla società e dalle società controllate. A tale proposito, il collegio esprime la propria valutazione circa l'adeguatezza delle informazioni rese dagli amministratori nella relazione sulla gestione, cui sinteticamente può fare rinvio.

Sulla base delle informazioni rese disponibili, il collegio sindacale dà atto che le suddette operazioni sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

c4) Attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

Il collegio sindacale riferisce nella relazione circa gli esiti dell'attività di vigilanza svolta sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, in termini di struttura, procedure, competenze e responsabilità, alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale.

Vengono inoltre indicate le materie riservate alla competenza del consiglio di amministrazione, tipicamente individuate nella predisposizione degli assetti organizzativi della società, nella definizione della struttura societaria del gruppo, nonché nella verifica dell'esistenza dei controlli interni necessari per monitorare l'andamento della società e del gruppo.

Il collegio sindacale informa, inoltre, sulla vigilanza effettuata in merito alle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

c5) Attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno

Il collegio sindacale riferisce sull'adeguatezza del complessivo sistema di controllo interno e delle singole aree operative, relazionando circa gli esiti dell'attività di vigilanza sulla pianificazione e l'ambiente di controllo interno, sul sistema di valutazione dei rischi aziendali, sull'attività di controllo interno, sulle procedure e i meccanismi di informazioni e di comunicazione, nonché sull'attività di monitoraggio.

Il collegio sindacale riferisce, inoltre, circa lo scambio di dati e informazioni rilevanti con le funzioni di controllo nonché sul rispetto da parte di queste ultime dei relativi obblighi informativi (artt. 123-ter, 150, co. 4, e 154-bis t.u.f.), esprimendo le proprie osservazioni sulle relative relazioni.



c6) Attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile e sull'attività di revisione legale dei conti.

Il collegio sindacale indica nella relazione gli esiti dell'attività di vigilanza sul sistema amministrativo- contabile e sul processo di informativa finanziaria, informando i soci circa il rilascio da parte della società di revisione legale delle relazioni di cui agli artt. 156 t.u.f. e 14, co. 3, d.lgs. n. 39/2010.

Ove la relazione della società di revisione legale al bilancio contenga rilievi o richiami di informativa, il collegio sindacale riferisce in merito alle interlocuzioni avviate con l'organo di amministrazione, il dirigente preposto e la società di revisione in ordine a tali aspetti.

Il collegio sindacale, in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, indica nella relazione gli esiti dell'attività svolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 39/2010 e del Regolamento (UE)

n. 537/2014 sul monitoraggio svolto in merito al processo di informativa finanziaria, presentando eventuali raccomandazioni e proposte allo scopo di garantirne l'integrità.

Il collegio sindacale riferisce inoltre circa il reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti con la società di revisione legale, evidenziando l'eventuale esistenza di elementi critici in materia di indipendenza del medesimo (con particolare riferimento alla prestazione di servizi non di revisione a favore della società sottoposta a revisione legale dei conti), e riportando eventuali atti o fatti ritenuti degni di segnalazione rilevati nel corso dello svolgimento della revisione.

Nell'ambito delle attività di rilevazione dei processi e di identificazione dei relativi rischi e controlli associati alle procedure aziendali svolte dalla società di revisione legale, il collegio sindacale indica eventuali criticità con riferimento al sistema di controllo interno riferito alla predisposizione dei documenti contabili.

Vengono inoltre indicati i compensi corrisposti alla società di revisione legale in aggiunta agli incarichi di revisione del bilancio di esercizio, di revisione del bilancio consolidato e di revisione, ai fini del consolidato, dei bilanci di società controllate, della relazione semestrale e di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili e di verifiche finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Il collegio sindacale dà atto dell'attività espletata con riferimento all'attribuzione alla società di revisione legale di servizi diversi dalla revisione legale.

Il collegio sindacale informa di aver esaminato la relazione rilasciata dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.



c7) Attività di vigilanza sulla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità

Il collegio sindacale riferisce in ordine all'adeguatezza di procedure, processi e strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario.

Il collegio sindacale riferisce, inoltre, in merito allo svolgimento delle attività propedeutiche alla predisposizione della dichiarazione non finanziaria nonché sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel d.lgs. 254/2016, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento.

c8) Attività di vigilanza sulla concreta attuazione delle regole di governo societario

Il collegio sindacale riferisce, sulla base delle informazioni acquisite, circa l'adeguamento da parte della società del proprio assetto di corporate governance in attuazione dei codici di comportamento ai quali la società dichiara di attenersi, descrivendo e valutando l'effettiva e corretta applicazione delle relative regole di governo societario, nonché l'effettivo grado di adesione al modello di governance prescritto.

In particolare, riferisce sull'adempimento da parte della società all'obbligo di informare il mercato nella relazione sul governo societario sull'adesione, o sulla mancata adesione, al Codice di Corporate Governance, ai sensi dell'art. 89-bis del Regolamento Emittenti.

c9) Attività di vigilanza sui rapporti con società controllate e controllanti

Il collegio sindacale indica gli esiti dell'attività di vigilanza svolte sulle disposizioni impartite dalla società alle società controllate in considerazione della tipologia e della dimensione delle stesse, affinché garantiscano il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Il collegio sindacale indica la ricezione, alla data di redazione della relazione, di comunicazioni dai collegi sindacali delle società controllate, controllanti, collegate o partecipate contenenti rilievi da segnalare.

c10) Attività di vigilanza sulle operazioni con parti correlate

Il collegio riferisce circa l'adozione, l'effettiva attuazione e il concreto funzionamento da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c., di una disciplina delle operazioni con parti correlate che ne stabilisca le modalità di approvazione e di esecuzione, con l'obiettivo di garantire sia la conformità delle stesse alle norme di legge e regolamentari, sia il rispetto dei criteri di correttezza, sostanziale e procedurale, e di trasparenza del processo decisionale, sia infine il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza



e di informazione al pubblico. È opportuno che sia evidenziata l'informativa periodica fornita dall'organo amministrativo sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate, anche quando realizzate da parte di società controllate italiane o estere.

Il collegio sindacale evidenzia le violazioni derivanti dall'inadeguatezza dei flussi informativi relativi a operazioni con parti correlate o derivanti dalle stesse operazioni eventualmente riscontrate durante l'attività di vigilanza.

c11) Omissioni e fatti censurabili rilevati. Iniziative intraprese

Il collegio sindacale riferisce circa la ricezione di denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. o di esposti.

Nel caso gli esiti dell'attività di vigilanza abbiano individuato omissioni o fatti censurabili, il collegio descrive le azioni intraprese, relazionando sull'osservanza delle norme che prescrivono l'obbligo di comunicazione delle irregolarità riscontrate alla Consob (art. 149, co. 3, t.u.f.) e sugli eventuali obblighi conseguenti alla denuncia di fatti censurabili da parte dei soci o della società di revisione legale in aderenza a quanto stabilito dagli artt. 152 e 155 t.u.f.

Devono essere segnalati eventuali omissioni e ritardi da parte degli amministratori ex art. 2406 c.c.

c.12) Pareri resi

Il collegio sindacale riferisce in ordine ai pareri resi nel corso dell'esercizio. Riferisce anche sulla procedura di selezione della società di revisione e sulla predisposizione della raccomandazione motivata.

c13) Autovalutazione

Il collegio sindacale riferisce circa gli esiti del processo periodico di autovalutazione e delle valutazioni effettuate in merito alla propria composizione con particolare riguardo all'indipendenza, alla dimensione e al suo funzionamento; riferisce altresì circa gli esiti delle valutazioni in merito alla composizione, dimensione e funzionamento del consiglio di amministrazione e dei comitati, con particolare riguardo ai requisiti previsti per gli amministratori indipendenti, alla determinazione delle remunerazioni, nonché alla completezza, alle competenze e alle responsabilità connesse a ciascuna funzione aziendale.

C14) Proposte in ordine al bilancio di esercizio e alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale

Sulla base dell'attività svolta nel corso dell'esercizio, il collegio sindacale formula proprie osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio e in merito alle proposte di delibera formulate dal consiglio di amministrazione.



Aspetti procedurali

La relazione all'assemblea è collegiale e si conclude con l'approvazione da parte del collegio, con l'indicazione del luogo e della data di redazione e la sottoscrizione di ciascuno dei sindaci, indicando il proprio ruolo all'interno del collegio sindacale (presidente o sindaco effettivo). Nella relazione occorre dare evidenza di eventuali dissensi espressi dai componenti del collegio sindacale. Se il sindaco dissenziente non concorda con la formulazione che sia stata utilizzata per esprimere il suo dissenso nella relazione, può riferire direttamente in assemblea facendo verbalizzare il testo del suo intervento.

Salvo quanto previsto per il caso di dissenso, la relazione viene sottoscritta, con firma autografa o elettronica, da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia approvata con consenso unanime, la stessa può essere sottoscritta dal solo presidente, precisando tale situazione.

La relazione, approvata dal collegio sindacale, è depositata presso la sede della società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Della relazione è fornita pubblicità nelle modalità previste dall'ordinamento.

Il collegio sindacale deve compilare e inviare alla Consob, il giorno successivo alla data di approvazione del bilancio, una scheda riepilogativa dell'attività di vigilanza svolta secondo il modello predisposto dalla stessa autorità.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 59 - 00185 ROMA
TEL. 06.47863300 - INFO@COMMERCIALISTI.IT
WWW.COMMERCIALISTI.IT